Anno 1871

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 58

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Lunedì 27 Febbraio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

I signori, ai quali scade l'associazione col giorno 28 febbraio 1871 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la *fascia* alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'*associazione* veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi *invio* o *reclamo* che risguardi l'*associazione* o la *spedizione* del giornale, i *vaglia postali*, le domande d'*inserzioni* od *annunzi* debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE alla

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
(Via del Castellaccio, Firenze).

PARTE UFFICIALE

Il Num. 64 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il parere del Consiglio Superiore dell'istruzione tecnica di 2° grado,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A ciascuna delle due cattedre di algebra, geometria, trigonometria e topografia, e di lingue straniere, presso l'Istituto tecnico di Udine, è assegnata l'annua somma di lire duemiladucento, a cominciare dal 1° gennaio 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il Num. VII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Società anonima per azioni al portatore, avente sede in Milano col titolo di *Società privilegiata italiana per la fusione degli solfi*, autorizzata con Regio decreto 31 ottobre 1869, n° 2273;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale degli azionisti di detta Società nel giorno 4 dicembre 1870;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visto l'articolo 135 del detto Codice;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. La *Società privilegiata italiana per la fusione degli solfi* è autorizzata ad emettere mille obbligazioni sociali al portatore, fruttanti l'interesse annuale di lire quindici ciascuna, rimborsabili a lire trecento, in sei anni, dal 1° gennaio 1872, sotto le condizioni, nei modi e nei termini stabiliti dalla citata deliberazione del dì 4 dicembre 1870, e indicati nella tabella di ammortamento annessa al verbale di detta deliberazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 31 gennaio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

S. M. il Re sulla proposta del Ministro della Guerra ha fatto le seguenti promozioni e nomine nell'ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro con RR. decreti in data 13 gennaio 1871:

A Gran Croce:

Cavalli cav. Giovanni, luogotenente generale, comandante la R. militare Accademia.

A Grand'Uffiziali:

Longo cav. Giacomo, luogotenente generale, membro del Comitato di artiglieria;

Sacchi cav. Gaetano, id., comandante della divisione militare di Perugia.

A Cavalieri:

Greco conte Giovanni Gaspare, maggiore, corpo di stato maggiore;
Varenzo cav. Giovanni, id., arma dei R. carabinieri;
Figini cav. Stefano, id. id.;
Avogadro di Vigliano cav. Augusto, id. id.;
Vianta cav. Angelo, id 6° reggimento fant.;
Bracco cav. Francesco, id. 4° id. granatieri;
Gervasone cav. Edoardo, id., 2° id. fanteria;
De Ambrosys cav. Emanuele, id., 41° id. id.;
Enla cav. Felice, id., 9° id. bersaglieri;
Serralunga cav. Filippo, id., 19° id. fanteria;
Colombo cav. Graziano, id., 45° id. id.;
Boselli cav. Luigi, id., 14° id. id.;
Rocco cav. Baldassarre, id., 43° id. id.;
Seyta cav. Benedetto, id., 53° id. id.;
Rocca Rey cav. Giacinto, id., 2° id. granat.;
Bolasco cav. Carmine, id., lancieri d'Aosta;
Crotti-Derossi di Costigliole conte Alfonso, id., cavalleggeri di Lucca;
Morra di Carpenea cav. Giuseppe, id., lancieri d'Aosta;
Pietrasanta cav. Carlo, id., Piemonte R. cavalleria;
Forest cav. Federico, id., lancieri di Novara;
Cavalli cav. Francesco, id., id. di Foggia;
Gazzano cav. Giacomo Lorenzo, maggior relatore presso il distretto militare di Cagliari;
Panizzardi cav. Francesco, medico direttore, corpo sanitario militare;
Peretti cav. Giov. Maria, id. id.;
Biraghi cav. Ambrogio, id. id.;
Baral cav. Costantino, commissario di guerra di 2ª classe, corpo d'intendenza militare.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. ha in udienza del 12 febbraio 1871 fatte le seguenti disposizioni:

Zanazzo Giovanni, aiutante contabile di 3ª classe del Genio militare ora a disposizione del Ministero della Marina, richiamato sotto la dipendenza del Ministero della Guerra;

Di Bello Alberto, id. id., id. id.

NB. In udienza del 5 febbraio 1871 venne firmato un R. decreto portante un nuovo quadro graduale numerico del personale contabile del personale tecnico e degli scrivani locali d'artiglieria.

Con R. decreto 15 febbraio 1871 il signor Amaretti Giuseppe, topografo di 2ª classe nel personale tecnico del corpo di stato maggiore, fu collocato in aspettativa per motivi di salute.

S. M. sulla proposta del Ministro della Marina in udienza delli 22 gennaio 1871 ha fatta la seguente disposizione:

Sprotti Gaetano, sottocommissario di 2ª cl. nel corpo di commissariato della marina militare, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio.

S. M. sopra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con RR. decreti del 27 gennaio 1871:

Picchiorri Cesare, sostituto procuratore fiscale generale presso il tribunale d'appello in Roma, collocato a riposo dietro sua domanda;
Della Bitta Marino, id., id.;
Masnour Pietro, id., id.;
Rocca cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Napoli, id. con titolo di presidente di sezione onorario di Corte d'appello;
Vanni cav. Camillo, id. di Lucca, promosso dalla terza alla seconda classe di stipendio.

Con RR. decreti del 31 gennaio 1871:

Talice cav. Carlo, presidente del tribunale civile e correzionale di Cuneo, nominato consigliere della Corte d'appello di Torino;
Vinci Orlando cav. Calogero, consigliere della Corte d'appello di Trani, tramutato a Palermo;
Martini cav. Giuseppe, id. id., id. a Napoli;
Ucci cav. Nicola, id. a Potenza, id. id.;
Ferri cav. Carlo, id. id., id. id.;
Fontana nob. cav. Gian Giacomo, consigliere della Corte d'appello di Brescia, collocato a riposo dietro sua domanda con titolo onorario di presidente di sezione di Corte d'appello.

Con R. decreto 5 febbraio 1871:

Rossignoli cav. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Casale, id. id.

REGOLAMENTO *pella costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili correnti nel territorio della provincia di Vicenza stato approvato dal Consiglio provinciale nelle sedute del* 13 e 30 *ottobre* 1869.

(*Continuazione* — V. il numero 57)

CAPO IV.
Sorveglianza delle strade.

TITOLO I. — *Strade provinciali.*

a) — Disposizioni generali.

Art. 65. La sorveglianza delle manutenzioni sulle strade provinciali spetta all'ingegnere capo della provincia.

La direzione dei vari tronchi è affidata ad ingegneri dell'ufficio tecnico provinciale; o anche ad ingegneri civili nominati dal provinciale Consiglio.

Art. 66. Ogni stradale, oltre all'ingegnere direttore, avrà, a seconda della sua importanza ed estesa, un capo stradino, ed un numero conveniente di stradini, ammettendosi che il capo stradini non possa avere da invigilare un'estesa maggiore di chilometri 25 ed uno stradino una maggiore da mantenere di chilometri 3 00. Questi agenti subalterni sono sottoposti e dipendono direttamente dall'ingegnere direttore.

b) — Dell'ingegnere capo.

Art. 67. L'ingegnere capo dirige lo studio dei progetti, ed esercita la sorveglianza sull'esecuzione delle opere tutte che vengono fatte per conto della provincia, e che mirano sia alla costruzione e miglioramento che alla riparazione e conservazione delle strade ed opere inerenti. Spetta allo stesso di dare agli ingegneri ed altri impiegati da lui dipendenti tutte quelle istruzioni che occorrano perchè essi possano soddisfare alle incombenze rispettivamente loro affidate.

Art. 68. Visita ordinariamente una volta all'anno tutte le strade mantenute a spese provinciali, prescegliendo pei vari tronchi quelle epoche, che troverà opportune per accertarsi del regolare loro mantenimento, e facendone poi riferta alla Deputazione provinciale.

Art. 69. Rivede tutte le perizie, i conti preventivi e consuntivi, e le liquidazioni dei conti semestrali ed annuali dei fornitori, e col proprio voto li trasmette alla Deputazione provinciale.

Art. 70. Entro la prima metà del mese di agosto d'ogni anno dovrà presentare alla Deputazione provinciale il sommario preventivo delle opere di manutenzione delle strade proviciali per norma della compilazione del bilancio della provincia.

Art. 71. L'ingegnere capo ha una responsabilità complessiva inerente alla sopraintendenza ch'egli deve esercitare per guarentire il risultamento delle opere.

Gli altri ingegneri e subalterni tecnici da lui dipendenti preposti alla direzione e sorveglianza dei detti lavori deggiono rispondere della regolarità e buona esecuzione degli stessi, ciascuno per la parte risguardante l'incarico a loro affidato.

c) — Degli ingegneri direttori.

Art. 72. La Deputazione provinciale, sentito l'ingegnere capo della provincia, propone al Consiglio la nomina degli ingegneri civili direttori delle manutenzioni in relazione all'art. 65.

Art. 73. Qualunque ingegnere direttore indistintamente dovrà dipendere direttamente dall'ingegnere capo riferendo con rapporto mensile sulla condizione delle linee affidategli, sull'adempimento o meno per parte dell'Impresa dei suoi obblighi, e sugli eventuali bisogni della strada.

Ad ogni evenienza straordinaria dovrà pure partecipare l'emergente proponendo le misure da adottarsi, e riferendo su quelle che in vista di urgenza fossero anche state attivate.

Art. 74. Dirige tutti i lavori di manutenzione, in conformità delle migliori regole d'arte, ed è responsabile della osservanza del presente regolamento.

Art. 75. È obbligato a visitare le strade soggette alla sua dipendenza almeno una volta al mese, ed in massima le quante volte le esigenze del servizio lo richieggano accertandosi dell'assiduità ed operosità de' suoi dipendenti.

Art. 76. Ogni qual volta occorra all'ingegnere direttore di assumere operai straordinari, deve darne pronto avviso per la opportuna controlleria all'ingegnere capo, quindi ne compila il ruolo nominale che colla relazione mensile viene prodotto all'ufficio tecnico trattenendone una copia presso di sè per unirla a suo tempo alla liquidazione che di semestre in semestre dev'essere prodotta in via regolare.

Art. 77. Entro il mese di luglio di ogni anno redige il preventivo della spesa occorrente per l'anno successivo, onde l'ingegnere capo possa produrre il preventivo sommario pei bilanci della provincia entro il termine prescritto all'art. 70.

Art. 78. Procede in concorso della Commissione alla misurazione delle ghiaie, ed al riscontro delle opere eseguite a base dell'annuale liquidazione, invitando all'uopo anche l'Impresa.

Art. 79. Produce mensilmente lo stato di servizio dei singoli capi stradini e stradini a base del mandato da emettersi a favore degli stessi dalla Deputazione provinciale pel pagamento del loro salario. Tale mandato sarà staccato a favore dell'ingegnere capo, il quale, ritirate le regolari quietanze d'ogni singolo individuo addetto al servizio stradale, farà a mezzo dell'ingegnere di riparto loro pervenire il corrispondente salario.

Art. 80. Vigila affinchè i capistradini adempiano ai loro doveri. Informa mensilmente sul servizio dei suoi dipendenti, promuovendone il licenziamento nel caso di mancanze e proponendo per la sostituzione. Partecipa ed informa su tutte le contravvenzioni che avessero luogo a fine della procedura che dovrebbe incamminarsi.

Art. 81. Non potrà far eseguire alcun lavoro non contemplato dal progetto approvato di manutenzione senza il superiore assenso, nè oltrepassare i limiti assegnati nel preventivo pella somministrazione dei materiali e di ogni altro articolo riferentesi alla manutenzione per modo che la spesa annua non ecceda la preavvisata.

Art. 82. Il trattamento agli impiegati dell'ufficio tecnico provinciale per competenza di trasferte occorrenti in servizio della provincia viene commisurato in base alla tariffa approvata nella tornata consigliare del 17 dicembre 1867, cioè centesimi 40 per ogni chilometro e la diaria di lire 5 all'ingegnere capo ed all'ingegnere assistente e di centesimi 25 al chilometro e la diaria di lire 5 al designatore copista.

Quanto poi agli ingegneri civili che venissero assunti quali ingegneri direttori delle manutenzioni delle strade provinciali viene loro accordato un compenso annuo di italiane lire 20 per chilometro per le strade di pianura, e di italiane lire 25 per quelle di montagna, e ciò per tutte indistintamente le loro prestazioni e trasferte riguardo alle opere di manutenzione, non escluse le consegne delle strade, lo sviluppo dei preventivi, consuntivi, perizie, liquidazioni e sorveglianza delle opere tutte di manutenzione, comprese le spese per trascrizione e spese d'ufficio.

Art. 83. Il mandato di questi ingegneri civili è sempre temporaneo non potendo oltrepassare la durata del relativo contratto di manutenzione; essi poi per mancanze ai loro doveri possono essere sollevati dall'incarico anche prima di tal termine dalla Deputazione provinciale che poi ne riferirà al Consiglio.

d) — Dei capistradini.

Art. 84. Ogni capostradino preposto alla sorveglianza delle strade provinciali viene nominato, sentito il voto dell'ufficio tecnico provinciale, dalla Deputazione provinciale e potrà essere dalla stessa licenziato dietro proposta dell'ingegnere direttore in seguito a comprovata insubordinazione, od inettitudine, o cattiva condotta, o ripetuta negligenza dei proprii incombenti.

Art. 85. Il capostradino deve conoscere il metodo pratico di manutenzione stradale adottato in questa provincia e possedere una pratica esperienza di costruzioni stradali. Deve saper leggere, scrivere, e tenere con esattezza registro di quanto occorre alla manutenzione stradale.

Art. 86. In ogni giorno non festivo nelle ore fissate al lavoro degli stradaiuoli, il capostradini deve trovarsi lungo le strade affidategli per far eseguire dagli stradini ordinari e straordinari le opere ingiunte dall'ingegnere direttore, o quelle urgenti attinenti al buon governo delle strade stesse.

Art. 87. Una volta alla settimana almeno deve percorrere tutte le strade ad esso assegnate, fermandosi in ciascun tronco a seconda del bisogno. Rileva i difetti esistenti, ordina ai dipendenti stradini di ripararli, qualora sieno di ordinaria manutenzione, in caso diverso produce tosto rapporto all'ingegnere direttore.

Art. 88. Presenta al direttore un rapporto settimanale onde informarlo sulla condotta ed attività d'ogni stradaiolo, e sullo stato della strada.

Art. 89. Avverte le Giunte municipali e l'ingegnere delle contravvenzioni alla polizia stradale che venissero eventualmente commesse, redigendone i protocolli prescritti dalla legge.

Art. 90. Compila e rassegna all'ingegnere direttore i ruoli nominativi delle opere impiegate, e le polizze settimanali, tenendo presso di sè il settimanale in corso per renderlo ostensibile a chi è incaricato della controlleria.

Art. 91. Deve custodire gli attrezzi allo stesso confidati, dei quali è responsabile.

Art. 92. Il suo domicilio deve essere entro i confini della sorveglianza affidata e possibilmente nel centro, dove gli verrà pure dato a mantenere in sua specialità un tratto di strada che non potrà superare però l'estesa di chilometri 1 50.

Art. 93. Qualora occorra di assumere lavoratori straordinari giornalieri, non potranno questi essere assunti se non dopo ordine regolare dell'ingegnere direttore.

Art. 94. Per le sue prestazioni riceve una corrisponsione mensile di lire 45; ed oltre a ciò allo stesso viene devoluto il taglio della metà dell'erba nascente lungo le scarpe di proprietà stradale.

Art. 95. Per le mancanze di cui si rendesse contabile l'ingegnere direttore avrà facoltà di punirlo la prima volta con ammonizione scritta, la seconda con trattenuta di un terzo del soldo da una settimana ad un mese, e di proporre nella terza volta il di lui licenziamento, fermo del resto il disposto dall'art. 84 per le mancanze di maggiore rilievo.

1 — Stradini.

Art. 96. Lo stradino viene assunto dalla Deputazione provinciale, sentito l'ufficio tecnico che ne ritrarrà informazione dall'ingegnere direttore, e potrà essere licenziato dallo stesso dietro proposta dell'ingegnere direttore, in seguito a comprovata insubordinazione, od inettitudine, o cattiva condotta o ripetuta negligenza dei propri incombenti.

Art. 97. Dipende immediatamente dall'ingegnere direttore e dal capostradini, ed ha l'obbligo di prestar continuo servizio in tutti i giorni, meno i festivi, ed anche nei festivi stessi nei casi di assoluta necessità. Il riposo viene accordato dalle ore 11 ant. alle 1 pom. nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile; e dalle ore 11 ant. alle 2 pom. negli altri mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto.

Durante queste ore di riposo non dovrà mai abbandonare la strada, ma starsene in prossimità alla stessa per ogni occorrenza di servizio. Non potrà mai essere adoperato in opere estranee alla manutenzione stradale, sotto speciale responsabilità dell'ingegnere direttore.

Art. 98. Quando per cagione di malattia o per ottenuto permesso, o per qualche altra circostanza non possa prestare il suo servizio dovrà sostituire in sua vece persona avente i necessari requisiti.

In caso di malattia di oltre 10 giorni regolarmente provata, la mercede del sostituto sarà corrisposta dalla provinciale amministrazione. Ove la malattia eccedesse i 3 mesi sarà sospeso il soldo.

Art. 99. Deve lo stradino mantenersi provveduto a sue spese di un badile e carruola, rasta o rastello di ferro. Degli altri utensili, che gli verranno consegnati egli sarà responsabile, e dovrà rimborsarne il loro costo in caso di perdita.

Art. 100. Oltre l'esecuzione manuale di tutti i lavori riferibili alla manutenzione ordinaria incombe allo stradino la vigilanza ed il pieno adempimento delle leggi tutte di polizia stradale, impedendo il pascolo nelle scarpe, lo strascico di oggetti pesanti lungo la strada, l'ingombro con carri, animali, o materia, anche temporaneo, della carriera ruotabile, facendo conoscere ai suoi superiori, ed anche direttamente all'autorità locale i disordini che avvenissero.

Art. 101. Lo stradino è obbligato di prestare aiuto ed assistenza gratuita in caso di bisogno ai viaggiatori, ed è pure suo dovere di tenere presso di sè il libretto che gli verrà fornito dall'amministrazione provinciale nel quale, i consiglieri, i sindaci, e qualunque altro interessato possano notare le osservazioni, che trovassero di fare.

Art. 102. Dovrà avere il suo domicilio lungo il tronco di strada assegnatagli od in prossimità allo stesso, dietro consenso dell'ingegnere direttore sulla opportunità riconosciuta del detto domicilio.

Art. 103. A correspettivo della sua opera lo stradino riceverà un salario mensile posticipato nella misura di lire 35.

Inoltre gli viene devoluta la quota a lui spettante sulla metà dell'erba del suo tronco, come all'art. 94.

Art. 104. Per le mancanze di cui si rendesse contabile, l'ingegnere direttore avrà facoltà di punirlo la prima volta con ammonizione scritta, la seconda con trattenuta di un terzo del soldo da una settimana ad un mese, e di proporre nella terza volta il di lui licenziamento, fermo del resto il disposto dall'art. 96 per le mancanze di maggiore rilievo.

TITOLO II. — *Strade comunali e consorziali.*

1. — Ordinarie.

a) — Disposizioni generali.

Art. 105. La direzione dei lavori di manutenzione sulle strade comunali deve essere sempre affidata ad ingegneri qualificati, assistiti dall'occorrente personale subalterno di capi stradini e stradini.

b) — Dell'ingegnere direttore.

Art. 106. La nomina dell'ingegnere direttore della manutenzione viene fatta dai rispettivi Consigli comunali e nel caso di comuni consorziali essa avrà luogo a maggioranza assoluta di voti riportata nei Consigli interessati, ritenuto che ciascuno di essi Consigli equivalga ad un voto.

Art. 107. In quanto il comune avesse il proprio ufficio tecnico municipale si applicherà per analogia il disposto dell'art. 72.

Art. 108. L'ingegnere civile direttore dura nel suo ufficio per tutta la durata del contratto d'appalto della manutenzione stradale, o per quel tempo che fosse fissato dal Consiglio.

In caso però di negligente servizio, o di altre plausibili ragioni potrà essere licenziato dietro deliberazione della Giunta, salvo riferimento al Consiglio comunale, se si tratti d'un solo comune e se di più associati dietro giustificato reclamo anche di un solo comune per decisione della Deputazione provinciale.

Art. 109. Sono esclusi da queste prescrizioni tutti quei comuni che hanno già costituito un proprio ufficio tecnico municipale, o che tengono un ingegnere stipendiato annualmente, pei quali è obbligatorio soltanto l'adottare il metodo tecnico di manutenzione prescritto dal presente regolamento, restando perciò soggetti alla sorveglianza superiore prescritta all'art. 7.

Art. 110. Se per difetto di maggioranza nei voti o per qualsiasi altra ragione i comuni non nominano il proprio ingegnere direttore, vi supplirà d'ufficio la Deputazione provinciale.

Art. 111. Lo stesso ingegnere può essere nominato e prestare la propria opera a più comuni quantunque non riuniti in consorzio e non limitrofi, semprechè per altro l'estensione delle strade di cui va ad assumere la direzione non superi chilometri 100 circa.

Art. 112. Tutte le prescrizioni tecniche emesse agli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81 per gli ingegneri delle strade provinciali si ritengono d'obbligo senza alcuna eccezione, anche per gli ingegneri direttori delle strade comunali, meno la visita ordinaria e la relazione che saranno obbligatorie ad ogni due mesi, coll'avvertenza che l'ingegnere delle strade comunali dipenda direttamente dalla Giunta municipale, ed a questa dovrà sempre far capo sia per riferire sulla manutenzione stradale, che per provvedervi nei casi ordinari e straordinari.

Art. 113. Gli ingegneri direttori per le loro prestazioni di sorveglianza alla manutenzione stradale percepiscono un assegno fisso annuale di lire 10 per chilometro di strada mantenuta in pianura. Per le strade montuose esso sarà portato alle lire 15 in ragione delle loro maggiori salite, e ciò per tutte indistintamente le esigenze dell'ordinario servizio di manutenzione non escluse le consegne, sviluppo dei preventivi, consuntivi, perizie, liquidazioni e sorveglianza delle opere tutte, comprese le spese per trascrizioni, d'ufficio e trasferte.

c) — Capistradini.

Art. 114. *a)* Ogni comune potrà incaricare alla sorveglianza delle strade proprie uno o più capistradini a seconda dell'estesa delle strade in esso comune scorrenti. La nomina di questi viene demandata alla Giunta municipale, sentito il voto dell'ingegnere direttore.

b) Tutti gli obblighi portati dagli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 pei capistradini delle strade provinciali s'intendono applicati anche a quelli delle comunali e consorziali.

d) — Stradini.

Art. 115. *a)* Le rispettive Giunte municipali devono pure provvedere pella manutenzione delle strade, di un conveniente numero di stradini, e spetta alle stesse il procedere alla no-

mina di questi dipendenti, sentito il voto dell'ingegnere direttore.

b) Tutte le ingiunzioni, doveri e diritti indicati agli articoli 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103 pei stradini addetti alle strade provinciali s'intendono applicati anche a quelli in servizio delle comunali.

2. — STRADE CAVALLARE.

Art. 116. Tutte quelle strade comunali o consorziali di montagna non carrozzabili che sono aperte soltanto ai pedoni ed alle cavalcature si dicono cavallare o mulattiere.

Art. 117. Per tali strade resta fermo quanto sopra è disposto per le strade comunali in generale, solo nella costruzione basterà che la larghezza sia almeno di metri 2 50, che le pendenze non superino il 10 per 100 od altrimenti sieno selciate a sasso o munite di traverse con cunette laterali.

CAPO V.
Dei Consorzi.

Art. 118. Ogniqualvolta abbiasi a costruire, sistemare o mantenere una strada provinciale che tocca due o più provincie o una strada comunale che attraversa due o più comuni vi ha luogo a costituire il consorzio di tutti gli interessati in quelle spese.

La costituzione di tale consorzio è regolata dal prescritto agli articoli 37 e 43, e seguenti della legge 20 marzo 1865.

Art. 119. Qualunque pubblica amministrazione, che abbia a termini di legge l'interesse di promuovere la costituzione di un consorzio fra provincie e comuni, per costruzione, sistemazione e manutenzione di una strada, fa sviluppare da un ingegnere un progetto abbreviato di massima dei lavori da eseguirsi, nel quale risulti la convenienza dell'opera e l'opportunità del consorzio.

Art. 120. La costituzione di un consorzio sopra strade comunali viene decretata dalla Deputazione provinciale, quando sia scorso il termine prefisso senza alcuna opposizione prodotta dagli interessati comuni alla proposta loro comunicata.

Nel caso di opposizione o reclami contro la proposta, la Deputazione provinciale pronuncia la sua decisione sugli stessi, salvo il ricorso a termini dell'art. 46 della legge. Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di più provincie vale il disposto dell'art. 45 della legge stessa.

Art. 121. La rappresentanza dei consorzi è tenuta da una assemblea generale, e da un Consiglio d'amministrazione. L'Assemblea degli interessati è composta da un delegato scelto dai rispettivi Consigli comunali, e dal Consiglio provinciale nel caso che sia deliberato dovere concorrere anche la provincia per una quota proporzionale nelle spese dei consorzi.

Il Consiglio d'amministrazione viene nominato dall'Assemblea così costituita. Si compone di un numero di membri fissato dall'Assemblea, ritenuto che esso non possa essere minore di tre, e che essi vengano eletti nel seno dell'Assemblea, come i delegati nel seno della Deputazione provinciale, e dei rispettivi Consigli a maggioranza assoluta di voti.

Art. 122. L'Assemblea generale è convocata dal presidente eletto anche dietro istanza del Consiglio di amministrazione, ogni volta che il bisogno lo richiegga, e così pure il Consiglio ad ogni occorrenza convocato dalla presidenza.

Art. 123. Appartiene all'Assemblea generale del Consorzio:

a) La nomina del personale;

b) L'approvazione dei progetti regolarmente sviluppati;

c) Precisare la quota di concorso per ogni interessato;

d) L'esame ed approvazione dei conti preventivi e consuntivi collo stanziamento dei fondi annualmente occorrenti per la propria Amministrazione.

Nel deliberare sopra tali oggetti deve attenersi alle norme e massime generali poste come basi del Consorzio.

Art. 124. Il Consiglio di amministrazione:

a) Conchiude e stipula i contratti per la costruzione e manutenzione delle strade, e presiede agli appalti prescritti per legge;

b) Sorveglia l'osservanza dei contratti stessi, procedendo contro l'impresa in caso di difetto;

c) Fa redigere a mezzo del proprio professionista le perizie e stime necessarie;

d) Compila i preventivi e consuntivi annuali, che sottopone all'Assemblea generale colle proposte dei lavori ordinarii e straordinarii dei quali si presenti il bisogno;

e) Provvede in genere a tutto ciò che riguarda l'esecuzione delle deliberazioni prese dalla stessa.

Art. 125. Nei casi d'urgenza il Consiglio d'amministrazione provvede immediatamente, salvo il riferire all'Assemblea generale. In tutti gli altri casi non prende alcuna deliberazione, se non siavi autorizzato dalla stessa Assemblea.

Art. 126. Qualora insorga contestazione sull'entità e quantità dei lavori da farsi, la decisione è deferita alla Deputazione provinciale.

Art. 127. Qualora la provincia faccia parte del Consorzio, e vi concorra almeno per un terzo della spesa totale, in allora l'Amministrazione diretta del Consorzio viene assunta dalla Deputazione provinciale, la quale tiene luogo del Consiglio d'amministrazione e ne disimpegna le incombenze.

Art. 128. Nel caso che più provincie poi concorrano unitamente in uno stesso Consorzio assieme a diversi comuni nell'atto di costituire il Consorzio avrassi a mente di deliberare a quale di esse provincie debba affidarsi l'amministrazione e la sorveglianza del Consorzio medesimo.

Art. 129. Le quote di concorso attribuite ai singoli interessati, ed i sussidii eventualmente accordati dallo Stato e dalla provincia sono versati nella cassa dell'Amministrazione ove ha sede il Consorzio.

Art. 130. Tutte le strade consorziali, sia per la loro costruzione, che per adattamento o manutenzione, sono soggette a tutte le discipline tecniche ed amministrative prescritte dal presente regolamento.

CAPO VI.
Disposizioni generali e transitorie.

Art. 131. Oltre a quanto prescrive la legge 20 marzo 1865 sulla polizia stradale, s'intendono ripetute nel presente tutte le prescrizioni emesse coll'apposito regolamento approvato con decreto Reale 15 novembre 1868 con tutte le penalità e multe dallo stesso contemplate per le contravvenzioni di polizia stradale.

Art. 132. Ottenuta la sanzione Reale verrà pubblicato il presente regolamento per le pratiche preliminari di esecuzione, ed andrà poi immediatamente in attività.

Art. 133. Per quell'epoca le rispettive amministrazioni procederanno alla nomina di tutto il personale tecnico occorrente al disimpegno dei lavori di manutenzione a senso del prescritto dal capo IV, titoli I e II tanto per le strade provinciali che per le comunali e consorziali, dovendo per la detta epoca cessare dalle loro funzioni gli attuali ingegneri, capistradini e stradini in quanto con le nuove nomine non fossero riconfermati.

Art. 134. Si procederà quindi in concorso delle rispettive amministrazioni alla consegna di tutte le singole strade ai nuovi ingegneri direttori entro quindici giorni successivi all'attivazione del regolamento come pure ai capistradini e stradini alla consegna dei rispettivi tronchi.

Art. 135. L'atto di consegna comprenderà la descrizione sommaria delle strade in manutenzione con tutti gli accessorii che vi sono annessi, indicandovi il loro stato di conservazione; saranno in esso elencati tutti i manufatti ed opere d'arte descrivendone lo stato, come pure le qualità e quantità delle ghiaie o breccie esistenti nei depositi e gli attrezzi che esistessero di proprietà delle rispettive amministrazioni. L'atto relativo firmato dagli intervenuti viene esteso in duplo originale, uno dei quali viene trasmesso all'ufficio della Deputazione provinciale per l'ufficio tecnico che deve possederlo per ogni necessario confronto e per l'obbligo di sopraintendenza impostogli dal presente regolamento.

Tale consegna ha luogo ogniqualvolta che per qualche causa un ingegnere succede ad un altro.

Art. 136. Gli atti di consegna costituendo un obbligo per gli ingegneri direttori inerenti al loro ufficio non danno diritto a competenze speciali. Queste però saranno compensate a quell'ingegnere, che avendo attualmente la direzione di alcune strade dovesse procedere alla riconsegna ad altro professionista nominato in sua sostituzione.

Art. 137. S'intende da sè che all'attivazione del presente regolamento, metodo di manutenzione prescritto dallo stesso, dev'essere adottato per tutte le strade indistintamente qualunque sia la classe a cui esse appartengono. Egli è perciò che tutti i progetti e contratti d'appalto, che eventualmente si trovassero sussistere a prezzo assoluto, dovranno tosto cessare producendo perciò il relativo progetto d'appalto informato ai nuovi principii, e secondo le prescrizioni portate dal presente regolamento.

La produzione dei nuovi progetti d'appalto per l'anno 1870 sarà pure obbligatoria per tutte quelle strade, che in pendenza della approvazione e sanzione Reale del presente regolamento, furono fino adesso o mantenute in via economica, o con proroga dei vecchi appalti già scaduti, della quale produzione incombe l'obbligo all'ingegnere nominato dalle rispettive amministrazioni, senza diritto ad alcuno speciale compenso per tal titolo.

Tali progetti dovranno sempre riportare l'approvazione della Deputazione provinciale.

Art. 138. Dopo un triennio dalla sua attivazione, il Consiglio provinciale rivederà il presente regolamento, per modificarlo a seconda delle circostanze e dei risultati. A tal uopo le rispettive amministrazioni dovranno far pervenire alla Deputazione provinciale nel corso di quest'epoca ogni opportuna osservazione, e corrispondere sollecitamente alle ricerche che loro venissero avanzate.

Il Presidente della Deputazione Provinciale
BOSSINI.

(*Continua*)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione nella sua adunanza del dì 4 febbraio 1871, e a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di procedura civile e ordinamento giudiziario vacante nella R. Università di Torino.

Il concorso avrà luogo presso l'Università predetta.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso ed i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il giorno 30 aprile 1871, dichiarando nelle domande istesse se intendono di concorrere per titoli, o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Firenze, 18 febbraio 1871.

Il Segretario Generale
G. CANTONI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio superiore di pubblica istruzione nella sua adunanza del dì 4 febbraio 1871, e a norma degli articoli 58 e seguenti della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare della cattedra di diritto commerciale vacante nella R. Università di Torino.

Il concorso avrà luogo presso l'Università predetta.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande di ammissione al concorso ed i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il giorno 30 aprile 1871, dichiarando nelle domande istesse se intendono di concorrere per titoli ovvero per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Firenze 18 febbraio 1871.

Il Segretario Generale
G. CANTONI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
(*Sezione delle privative industriali*).

Con atto privato, autentico Cassinis, in data 7 febbraio 1871, registrato in Torino il dì 7 stesso mese al n° 1358, il signor Giuseppe Correa, domiciliato a Castellamare di Stabia ha acquistato dal sig. Federico Edoardo Hoffmann architetto a Berlino, concessionario della privativa industriale del 9 aprile 1864, vol. 5°, n° 21, per anni sei, prolungata per altri nove anni con attestato del dì 14 marzo 1868, vol. 8, n° 120, ed estesa alla provincia di Roma con attestato del dì 9 gennaio 1871, vol. 10, n° 429, per un trovato che ha per titolo: *Système de fourneaux sans fin ou annulaires à action continue*, il diritto di costrurre una o più fornaci di tale suo sistema destinate alla sola cottura delle calce, nel territorio della provincia di Terra di Lavoro.

Il relativo atto di trasferimento è stato registrato alla prefettura di Torino, il dì 11 febbraio 1871.

Torino, dal R. Museo Industriale Italiano, addì 16 febbraio 1871.

Il Direttore: G. CODAZZA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.
(*Seconda pubblicazione*)

Si notifica che la signora Emma Prezzolini, moglie di Augusto Tarchiani, proprietaria della ricevuta provvisoria per deposito di un certificato al suo nome, della rendita di L. 105, col numero 17156, rilasciata da questa generale Direzione nel 9 gennaio 1871, con le indicazioni e per la operazione qui sotto indicata, ne ha dichiarato lo smarrimento, ed ha richiesto che le vengano consegnati i nuovi titoli in seguito agli adempimenti di regola.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che dopo un mese dalla data del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, saranno consegnati i nuovi titoli, e di pieno diritto resterà annullata la ricevuta asserita dispersa.

Numero di posizione	Numero di ricevuta	Operazione richiesta	Titoli esibiti dalla signora Emma Prezzolini	Titoli di cui se ne chiede la consegna
44207	4321	Svincolo e tramutamento al portatore	Certificato consolid. 5 0/0 della rendita di L. 105 al suo nome.	Due cartelle al portatore del consolidato 5 p. 0/0, 47805 di L. 5, e 47806 di L. 100.

Firenze, 9 febbraio 1871.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.
(*Prima pubblicazione*).

Si notifica che il signor d'Amato Aniello, possessore della ricevuta sotto descritta rilasciata dalla soppressa Direzione del Debito pubblico di Napoli il 10 agosto 1870, con le indicazioni, e per la operazione qui sotto indicata, ne ha dichiarato lo smarrimento, ed ha richiesto che gli vengano rilasciati i nuovi titoli, in seguito agli adempimenti di regola.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che dopo un mese dalla data del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni, saranno consegnati i nuovi titoli, e di pieno diritto resterà annullata la ricevuta asserita dispersa.

Numero della posizione	Operazione richiesta	Titoli esibiti dal signor d'Amato Aniello	Titoli di cui se ne chiede la consegna
N. 98564	Svincolo	43285 di L. 445 in capo a d'Amato Aniello, Michele, Agnese, Margherita ed Anna Rosa fu Giuseppe, per la proprietà e per l'usufrutto a Villano Rosa.	19913 L. 90 in capo a d'Amato Aniello 19914 L. 90 in capo a d'Amato Agnese. 19915 L. 90 in capo a d'Amato Anna Rosa. 19916 L. 90 in capo a d'Amato Margherita 19917 L. 85 in capo a d'Amato Michele, tutti del fu Giuseppe, e più quattro Buoni al portatore per la somma totale di L. 811 68 col num 1740 al 1743.

Firenze, li 21 febbraio 1871.

Per il Direttore Generale
CIAMPOLILLO

PARTE NON UFFICIALE

DELLA PESCA IN ITALIA

(*Continuazione* — Vedi il numero 57)

L'esercizio delle altre industrie e dell'agricoltura, specialmente dopo i recenti progressi delle scienze applicate, può recare effetti nocivi alla vita ed alla riproduzione delle specie, sia colla formazione di chiuse o barriere tali da impedire il passaggio dei pesci, sia corrompendo le acque col versamento o col deflusso di residui deleterii o in altra guisa. In tali casi le differenti esigenze degli interessi che si trovano di fronte devono essere conciliate con opportuni provvedimenti.

Non v'ha dubbio che la tutela della conservazione e della moltiplicazione delle specie è più generalmente necessaria nelle acque fluviali e lacuali che in quelle del mare. La minore estensione che hanno in generale i loro alvei ed i loro bacini accrescono il pericolo che se ne esaurisca o se ne scemi considerevolmente la fecondità, e d'altra parte sembra in esse più lenta l'opera della natura nel riparare ai danni recati.

Quanto alle acque marine, è ormai fuori di dubbio niun vincolo essere necessario per quelle dell'alto mare, dove l'azione distruggitrice dell'uomo è pressochè nulla ed affatto trascurabile di fronte alla loro immensità. Ma non è così delle lagune, dei golfi, dei seni, dei porti e di una certa zona d'acqua lungo le coste. Gli scienziati ed i pratici sono concordi nell'attestare che ivi convengono, come già si disse, il maggior numero delle specie di pesci per deporre le loro uova e fecondarle, e si trattengono gli individui più giovani per trovare più abbondante alimento ed acque più tranquille e per sfuggire alla voracità dei più adulti. Per quanto riflette specialmente le lagune, i porti ed i seni più angusti, è manifesto come essi si trovino, per la limitazione delle loro acque, in condizioni assai simili a quelle dei fiumi e dei laghi.

L'indole dell'industria della pesca e le condizioni peculiari in cui s'esercita richiedono inoltre che il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e delle proprietà sieno tutelati con speciali disposizioni di polizia. Norme particolari possono essere necessarie per talune pesche, come, presso altri paesi, per quelle delle aringhe e del merluzzo e fra noi per quella dei tonni e del corallo; e altri provvedimenti legislativi di varia natura possono essere parimenti richiesti o consigliati dagli interessi dell'industria e delle popolazioni che vi attendono.

Stabilite le disposizioni necessarie o convenienti intorno agli oggetti accennati, vuolsi guarentirne l'adempimento con efficaci sanzioni penali e con un vigoroso sistema di sorveglianza e di giudizio.

Tutte le nazioni presso le quali la pesca ha qualche rilevanza hanno provveduto a queste diverse necessità con molteplici disposizioni, le quali per alcune di esse costituiscono una completa e voluminosa legislazione.

In Francia la legislazione sulla pesca marittima della costa (nelle acque francesi) è costituita dal decreto legislativo 9 gennaio 1852 completato da un decreto del 21 febbraio 1852 e fu messa in atto dai decreti imperiali del 6 settembre 1853 e del 19 novembre 1859, che approvarono cinque regolamenti relativi ai cinque circondari marittimi, in cui è diviso il litorale francese. Questi regolamenti furono parzialmente modificati e completati da un decreto imperiale del 10 maggio 1862. Le pesche della balena, del balenotto (*cachalot*) e del merluzzo sono rette dalla legge 28 luglio 1860 e da una serie non breve di decreti sovrani. V'hanno inoltre parecchie disposizioni sulla pesca del macarello (*maquereau*) e sulle altre pesche che si estendono alle acque straniere; ve ne hanno alcune sulle intraprese di piscicoltura e di ostricoltura e non poche altre d'indole speciale. I rapporti della pesca marittima francese coll'estero sono governati dal regolamento internazionale del 23 giugno 1843, salvo quelli relativi ai mari interposti fra la Francia e l'Inghilterra, che sono retti da una Convenzione dell'11 novembre 1867 (che ne surrogò un'altra precedente del 2 agosto 1839). Esiste poi un regolamento generale del 7 novembre 1866 che riassume o richiama tutte le disposizioni in vigore rispetto ad alcune materie marittime, e fra le altre anche quella sulla pesca di mare. La pesca fluviale è retta in Francia dalla legge 15 aprile 1829 in parte modificata e completata coll'altra successiva del 31 maggio 1865, dal decreto imperiale del 25 novembre 1868 e da qualche altra disposizione d'ordine secondario.

In Inghilterra la sola legge d'ordine generale sulla pesca marittima è quella del 13 luglio 1868 (31 e 32 Vict. C. 25), colla quale fu messa ad esecuzione la sovraccitata Convenzione internazionale, 11 novembre 1867, e vennero in pari tempo emanate parecchie disposizioni su alcune materie di carattere generale. A questa legge si rannodano l'ordinanza 18 giugno 1869 che contiene alcune disposizioni di polizia e qualche altra parimenti d'ordine generale. Vi ha inoltre sulla pesca di mare, come avviene per quasi tutte le materie legislative inglesi, un numero grandissimo di disposizioni d'indole locale o affatto speciale. E così accade per la pesca fluviale. La pesca del salmone, che è la più importante fra le pesche inglesi d'acqua dolce, è regolata, nell'Inghilterra propria, dalla legge 6 agosto 1861 (24 e 25, Vict. C. 45) che abrogò 33 leggi precedentemente in vigore sulla stessa materia e dalla legge 5 luglio 1865 (28 e 29, Vict. C. 121); nella Scozia, da 7 leggi, l'ultima delle quali è del 31 luglio 1868, e da 6 altre leggi in Irlanda, dove a quest'ora deve esserne stata attuata una settima.

In Isvezia v'ha una legge generale sulla pesca, sia marittima sia fluviale, del 29 giugno 1852, leggermente modificata da un'altra del 10 settembre 1869 e v'hanno pure alcune disposizioni speciali sulla pesca delle aringhe.

In Norvegia è una legge del 5 giugno 1869 sulla pesca nei golfi (*fiords*) marittimi, e ve ne ha due del 31 agosto 1854 e del 27 marzo 1869 sulla pesca delle aringhe e una del 22 maggio 1869 sulla pesca della balena. La pesca d'acqua dolce è retta da una legge generale del 27 marzo 1869. Si notano inoltre due leggi del 23 maggio 1863 e del 17 giugno 1869 sulla pesca del salmone.

In Danimarca vogliono essere accennate le leggi del 29 decembre 1857, 31 marzo 1860, 4 gennaio 1861 e 22 marzo 1867 sulla pesca nel *Lümford*, che è una grande laguna d'acqua salata. Vi è pure una legge del 29 dicembre 1857 sulla pesca della balena.

In Olanda la legislazione sulla pesca consiste ora precipuamente in due leggi portanti la stessa data del 13 giugno 1857, l'una sulla pesca d'acqua dolce, l'altra sulla pesca di mare.

Nel Belgio la pesca marittima è governata da parecchie disposizioni speciali sulla pesca del merluzzo e su altre materie; vi è un decreto del 25 febbraio 1868 sui permessi di pesca. La pesca fluviale è ivi tuttora disciplinata dall'ordinanza francese 13 agosto 1769 (Tit. 31) e dalla legge 14 floreale, anno X (Tit. V, art. 12 al 18).

In Ispagna la pesca marittima in generale è regolata dal decreto legislativo 3 maggio 1834 che riguarda anche la caccia, da alcune parti di quella del 15 agosto 1866 sul dominio e governo delle acque, e da molteplici provvedimenti di carattere speciale o locale.

In Portogallo la pesca, sia marittima, sia fluviale, è disciplinata dagli articoli 395 a 399 del codice civile colà in vigore, i quali però si riferiscono a leggi e regolamenti speciali che non furono sinora emanati.

In Isvizzera la pesca ha, quasi in ogni Cantone, una legislazione speciale composta talvolta da più leggi. Vogliono essere particolarmente ricordate, perchè sono in vigore in luoghi geograficamente a noi vicini e analoghi per condizioni naturali a quelle provincie nostre in cui la pesca d'acqua dolce ha maggior rilevanza, la legge del 14 giugno 1862 del Cantone dei Grigioni e quella del 15 giugno 1845 del Canton Ticino, lievemente modificata dall'altra del 15 giugno 1857.

In Austria vige un regolamento del 6 maggio 1835 sulla polizia della pesca lungo le coste dell'Adriatico, autenticamente interpretato in alcune parti da una notificazione governativa del 27 gennaio 1857. La pesca fluviale e lacuale è ivi retta da un numero grandissimo di leggi e disposizioni, differenti le une dalle altre quasi per ogni provincia.

Negli Stati Uniti dell'America del Nord la pesca ha una copiosa legislazione speciale a ciascuno Stato.

È poi degno di nota come continuino assiduamente in molti Stati gli studi e i lavori volti a compiere e perfezionare la legislazione sulla pesca.

Altrove ho ricordato come parecchie inchieste sieno state eseguite in varii paesi sulle condizioni della pesca. Parecchie di esse, e fra le altre le due sulle pesche marittime inglesi e belghe, hanno avuto intenti legislativi.

Parecchi disegni di legge di carattere generale sono tuttora in corso d'elaborazione o discussione in alcuni Stati sulla materia della pesca, oltre a non pochi altri d'indole speciale o locale. Ricorderò fra i primi quello sulla pesca, sia di mare sia d'acqua dolce, presentato dal governo al Parlamento portoghese nel 1866, quello sulla pesca fluviale proposto dal governo belga alla Camera dei rappresentanti il 28 novembre 1865, sul quale fu compilato il rapporto della Commissione della Camera stessa il 18 giugno 1869, quello sulla pesca in generale proposto dal governo danese e sul quale la Commissione del *Landsthing* ebbe a riferire il 15 gennaio 1868, quello del governo del Baden sulla pesca fluviale, sottoposto al Parlamento il 30 dicembre 1869 e finalmente uno schema sulla pesca fluviale che il governo austriaco ha già formolato e intende rassegnare ben presto alle Diete provinciali.

Come si è altrove notato, quasi tutti i trattati generali di commercio e di navigazione contengono clausole volte a regolare i rapporti internazionali a cui la pesca dà luogo, e parecchie se ne stipularono negli ultimi tempi specialmente rivolte a questo scopo; si sono or ora ricordate le due Convenzioni successive, dalle quali fu regolata la pesca nei mari interposti tra l'Inghilterra e la Francia. La pesca del Reno era già stata oggetto di un trattato fra il Baden, la Francia ed alcuni Cantoni svizzeri nel 1840; ma la sua pesca e quella dei suoi affluenti fino alla sua imboccatura furono compiutamente disciplinate da una Convenzione firmata a Manheim il 27 novembre 1869 fra il Baden, la Baviera, la Francia, l'Assia, i Paesi Bassi e la Prussia, a cui aderì anche la Svizzera coll'altra del 9 dicembre 1869.

Esporre nei loro particolari le legislazioni or ora menzionate sarebbe qui sovrabbondante, poichè dovrò richiamarne le disposizioni più notevoli, svolgendo le singole parti del progetto di legge. Accennerò ora soltanto ai loro caratteri generali.

Il diritto di pesca nelle acque pubbliche è regolato presso a poco nella stessa guisa in tutti i paesi per quanto riguarda il mare. Esso è sempre di pubblica ragione, salvochè lo Stato ha la facoltà di permettere occupazioni private, là dove ciò non possa recar nocumento sensibile all'uso generale. Quanto alle acque dolci, in Francia e nel Belgio il diritto di pesca compete allo Stato che lo esercita mediante affitti. In Inghilterra appartiene a privati, a corpi morali od associazioni che lo possedono d'ordinario per tutta la lunghezza o per tratti considerevoli dei corsi d'acqua. In Svezia spetta, in alcune acque, allo Stato; in altre agli abitanti dei rispettivi comuni e, in altre ancora, è di dominio pubblico. In Spagna e nel Portogallo è lasciato dovunque all'uso pubblico e lo è pure nella maggior parte dei Cantoni svizzeri ed in special modo nel Canton Ticino e in quello dei Grigioni. Pressochè sempre, nei luoghi dove la pesca è di pubblica ragione, e nelle acque dolci in ispecie, v'hanno diritti di pesca, derivanti da concessioni dello Stato o da antiche sovranità feudali, che spettano esclusivamente a privati.

Tutte le legislazioni si accordano nel proteggere con rigorose discipline la conservazione e la moltiplicazione delle specie nelle acqui dolci. Sono invece sciolte in generale da ogni tutela le acque del mare al di là di una maggiore o minore distanza dalla spiaggia. L'Olanda, con una delle due leggi del 1857, ha tolto ogni vincolo diretto alla conservazione della specie anche per le acque più prossime alla spiaggia, e così per tutta quanta la pesca marittima; e le Commissioni d'inchiesta, belga ed inglese, testè rammentate, hanno conchiuso nello stesso senso. Ma niuna altra nazione ha seguito questa via, ed anzi in parecchi Stati si sono fatte leggi volte alla conservazione della specie nelle acque marine in epoca affatto recente, e tali sono il decreto francese del 1852 che, pur sciogliendo la pesca d'alto mare dai vincoli precedentemente in vigore, mantenne soggetta a restrizioni conservatrici la pesca della costa, la legge norvegese del 27 marzo 1869, che stabilì proibizioni temporanee per talune pesche di mare, l'altra pure norvegese del 5 giugno 1869 sui golfi marittimi, e le quattro leggi danesi sulla pesca del *Lümford*. E vuolsi notare che l'esempio dell'Olanda e l'avviso delle Commissioni belga ed inglese sono ancora meno conchiudenti per noi, dacchè, come si è già accennato, è oramai fuori di dubbio che la pesca dei nostri mari è più povera di quella dei mari settentrionali e perciò dovrebbe essere protetta, quand'anche questa

ultima potesse essere impunemente sprovveduta d'ogni guarentigia.

(*Continua*)

NOTIZIE VARIE

La *Gazzetta di Roma* del 26 pubblica il 25° elenco di sottoscrizione a favore dei danneggiati dall'inondazione del Tevere. La somma complessiva è di lire 235,105 55.

— Regia Deputazione parmense sopra gli studi di storia patria. — Tornata del 30 gennaio 1871:

I. — Uscirà di corto alla luce per le stampe, fra gli atti delle Deputazioni parmense e modenese di storia patria, una memoria del cav. Amadio Ronchini, della quale diede lettura in questa tornata. N'è subbietto Francesco Florido, nativo di Poggio Donadeo nella Sabina; al quale spetta il merito insigne d'aver, per primo, voltato nella lingua del Lazio, in cui era valentissimo, l'*Odissea* d'Omero. Importante adunque è un tale subbietto, e le lettere di Francesco, rinvenute in autografo nei carteggi farnesiani, ed inserite dal Ronchini nella Memoria, narrano come il valente Sabinate seguisse nel 1541 alla Corte di Francesco I di Francia Orazio Farnese; recano ragguagli intorno personaggi della Corte medesima e della famiglia reale, e le accoglienze onoratissime con cui venne accolto il giovinetto principe italiano; dimostrano come colà il Florido desse opera all'accennata sua traduzione, e l'intitolasse a quel re, anche per esser egli, il Florido, agli stipendi farnesiani; dan prova delle affettuose sollecitudini del maestro per l'alunno, e della mal adeguata rimunerazione con cui veniva corrisposto. Però lamentava egli l'indugiato, o fallito adempimento di fattegli promesse, scrivendo al cardinal Farnese, promesse, che sembra in vero non fossero mantenute, sapendosi che Francesco Florido morì nella sventura, in Francia, ove tre anni prima era stata stampata la versione anzidetta, che principalmente contribuì a renderlo prestante fra i dotti letterati del secolo decimosesto.

II. — Il cav. Luigi Pigorini, direttore del museo d'antichità in Parma ebbe la ventura di arricchir da ultimo quell'Istituto con una moneta d'argento dei conti Gazzoldo, rara, e non anco illustrata; citata solo da Guid'Antonio Zanetti nelle sue *Annotazioni all'indice delle monete d'Italia del Gradenigo.*

Descritta la moneta, il cav. Pigorini ne interpreta la leggenda, e ne trae argomento a porre in sodo che sino al 1591 durò indivisa nella famiglia degl'Ippoliti la signoria del feudo di Gazzoldo. La data della stessa moneta vale a comprovare che alcune iniziali contenute nella leggenda d'altre monete di Gazzoldo, devono riferirsi al santo da cui gl'Ippoliti si vantavano discesi, e non al nome d'alcuni di loro, come altri ebbe a credere: cose tutte che ben s'attengono alla storia numismatica genovese.

Il medesimo cav. Pigorini legge altresì una breve scrittura concernente un tesoretto di monete del medio evo, scopertosi nelle vicinanze di Parma, e che, secondo ogni probabilità, appartenne agli Angioni, in questa città venuti nel 1317 per dare soccorso a Giberto da Correggio.

III. — Alla numismatica sono appartenenti eziandio le notizie, di cui diedesi lettura in quest'essa tornata, contenute nel capitolo IX delle giunte alla *zecca* dell'Affò, che sono laboriosa opera del commendatore Lopez; delle precedenti parti della quale abbiam già dato contezza. Il capitolo predetto riguarda le cose monetarie parmensi durante il lungo principato di D. Ferdinando, che fu restaurator vero della mentovata zecca, e nei primi anni del regno ebbe ministro quel Du-Tillot, il quale in ugual carica era stato consigliere ed anima dell'antecessore e padre di Ferdinando. Così abbondante di materia è questo periodo; reca tanti e sì minuti particolari intorno l'officina; le macchine, i cunii, i coniatori, le monete, dal più prezioso al più umile metallo; le tariffe, le gride, ed ogni altro ordinamento per surrogare la legalità all'abuso nel corso, che noi non potremmo seguire in tutto quanto il suo diligentissimo lavoro l'egregio autore: basti il dire che dal 1784 al 99 dalla zecca di Parma uscirono monete d'oro 489,534 1/2; d'argento 399 958 1/2. Non si conosce il numero di quelle di *billione*, e dell'altre di rame schietto; ma, per riguardo alle tre prime qualità, è certo che si battè danaro per 47,577,123 lire parmigiane: somma cospicua in quei tempi, massime in un piccolo Stato, ed indizio ragguardevolissimo di floridezza. Ciò nulla meno, nel tramontar del mentovato secolo, e vie più allo spuntare del vegnente, i politici rivolgimenti e le guerre mutarono aspetto alle cose, e non pochi anni dovean passare innanzi che la zecca parmense fosse ritornata a vita.

Il Segretario: PIETRO MARTINI.

— Possiamo assicurare, dice la *Gazzetta di Mantova*, che mercoledì primo marzo sarà riaperto al pubblico il ponte a chiatte sul Po a Borgoforte. Nel rimettere il ponte, dopo il disastro del 18 gennaio, si ebbe di mira di rendere meno sensibili le calate, specialmente pei tempi di magra, e ciò allargando convenientemente le ponticelle.

— La *Nuova Patria* di Napoli del 20 corrente parla di una interessante scoperta stata fatta nel lago d'Agnano in questi termini:

Nel letto, ora scoverto, del lago di Agnano, ad un paio di metri sotto il livello d'ordinario delle acque, prima del prosciugamento che è ora al suo termine, si è scoperta una antica fontana assai ben conservata, opera degna di fermare l'attenzione dell'archeologo e del geologo, e che spargerà certamente nuova luce sulla dibattuta ricerca dei movimenti successivi del suolo de' Campi di Flegra, dal giorno

Quando i giganti fèr paura a' Dei

insino a questi prosaici tempi, in cui si trafora un monte per sfogare nel mare l'acqua del recente lago d'Agnano, a fin di guadagnar 130 ettari di suolo coltivabile e purgare la contrada dalla malaria.

Questa fontana dimostra innanzi tutto evidentemente che il lago dove essa sorge non è più vecchio del dominio romano. È un semicerchio pieno, di un otto metri di diametro, fatto di una grossa fabbrica reticolata alta un metro e mezzo dal suolo presente, rivestita di tufi e di scogli non senza arte, in cui non osservi nessuna alterazione o mancanza, ma solo quella veste di musco che adornerebbe del pari una fontana da cui spicciasse acqua anche adesso. Cavato un fosso attorno alla base esterna della fontana, s'è ritrovato un tubo di piombo che vi portava l'acqua. Del resto nessuna iscrizione nessun ornamento; era opera evidentemente fatta a mero vantaggio della popolazione che si recava a curarsi alle vecchie stufe romane ancora in gran parte in piedi presso il lago, e costruita più basso di quegli edificii, per potervi meglio condurre una vena perenne di acqua dai colli vicini.

Erasi già sospettato, prima di questa scoperta, che il lago non fosse antichissimo. Ora il sospetto, che si fondava solo sul silenzio degli scrittori latini, è una certezza. Ma come dunque, e quando è nato questo lago?

È noto che nel medio evo la Solfatara, che forma uno dei lati della conca dove era il lago, ha fatte molte eruzioni; è noto pure che più tardi, nel 1538, il Monte Nuovo è sorto in una notte per una eruzione, nel luogo dov'è, ad un tre miglia da Agnano, chiudendo lo sbocco dell'Averno, divenuto porto Giulio, verso il mare. Potrebbe supporsi dunque che uno di questi fenomeni avesse o abbassato il fondo antico del bacino di Agnano, e così fatta stagnarvi l'acqua de' colli che prima sfogava nel mare vicino; ovvero avesse chiuso qualche meato interno, pel quale l'acqua, che formava il lago testè, uscisse nel mare, senza che il fondo della conca si fosse punto abbassato.

Ma, quando ha potuto accader questo mutamento? La conservazione perfetta della fontana direbbe che dovesse essere accaduto poco dopo la sua costruzione romana.

Questo è ciò che abbiamo visto, e che a noi pare probabile; gli scienziati veggano essi pure, e correggano, se sia il caso, il nostro giudizio.

— Come i nostri lettori sanno, per un cenno brevissimo che ne abbiamo fatto, presso l'Accademia Olimpica di Vicenza la splendida generosità di un uomo esimio, l'ingegnere Francesco Formenton, provvide testè ad un'istituzione, che certo non è di sola importanza municipale, ma nazionale. Dispose egli di duemila lire annue di rendita italiana pel premio di quattromila lire italiane ogni quinquennio per un concorso aperto a tutti gli italiani negli studi storici, economici, letterari. Il rimanente della cospicua somma viene destinato, oltre che a retribuire i giudici del premio, ad arricchire il civico Museo nelle cose d'arte e a beneficare gli asili d'infanzia. I giudici del premio devono essere non vicentini: giudici e temi son scelti dall'Accademia Olimpica. Questa disposizione ha già cominciato sin d'ora ad avere un principio di attuazione, e sta per uscire un programma di concorso per un'opera storica e un premio di duemila lire, che il Formenton mette tosto a disposizione dell'Accademia insieme ad altre egregie somme per gli scopi accennati più sopra. Anche in questi limiti il premio è de' più rilevanti che siensi istituiti in Italia: ma nella sua integrità sarà fuor di dubbio il più cospicuo, che in Italia ci sia, negli studi dal Formenton prediletti. Noi ci uniamo di gran cuore alle feste, che al benemerito e chiarissimo cittadino vennero fatte nella sua città nativa, smentendosi almeno una volta il proverbio: *nemo propheta in patria sua.* (*Opinione*)

— I giornali di Ginevra portano la notizia che nella notte del 22 al 23 febbraio quella città fu atterrita da un violento incendio, che faceva temere le più sinistre conseguenze. Nel parco dell'artiglieria della caserma di Neuvé, attualmente occupato da tre compagnie del battaglione n. 54° di Zurigo, per mancanza assoluta di convenienti locali per le manipolazioni degli arsenali sorgevano alcune baracche per deposito, magazzino, officina d'artificio, ecc. Nel centro del parco, addossato al vecchio muro di sostegno di una parete soppressa colle fortificazioni, era una di esse baracche di alcuni metri quadrati, nella quale eseguivansi negli ultimi giorni tutti i lavori di ispezione e riparazione di considerevoli quantità di munizioni trasportate dalle truppe di fanteria di Ginevra al ritorno dal servizio federale. Ciascun soldato aveva ricevuto 80 cartuccie. In quelle casse eranvene raccolte 15,000 circa. Ad una cinquantina di passi ve ne erano più migliaia in altra baracca che confina colla piazza Nuova; a venti passi, dal lato nord eravene un centinaio di mila. A dieci passi dal lato della caserma, si trovava una vasta scuderia militare piena di paglia e di foraggio. Finalmente a trenta passi, nella direzione del parco, stavano delle bocche da fuoco, coi cassoni carichi di una batteria di sei pezzi.

La mattina del 22, verso le ore 4, si scoperse che il tetto della piccola baracca detta d'artificio era in fuoco. Furono tosto chiamati gli zappatori-pompieri, mentre suonava la campana a stormo, e battevasi la raccolta generale per chiamare i soldati alloggiati presso gli abitanti, e intanto dalla caserma udivasi un vero fuoco di fila e di pellottone. Scoppiarono 15,000 cartuccie con palla, dopo di che si riescì, mediante cinque pompe, a spegnere l'incendio.

DIARIO

Anche la Russia, la Turchia e la Danimarca hanno riconosciuto il nuovo governo francese. Per tal guisa, all'infuori degli Stati belligeranti tedeschi, quasi tutti i gabinetti europei hanno oggimai compiuto questo atto di alta convenienza internazionale.

Il riconoscimento della Repubblica francese da parte delle potenze renderà necessaria la nomina reciproca di nuovi rappresentanti diplomatici o la conferma degli antichi. Alcuni dei titolari già sono conosciuti per comunicazione datacene dal telegrafo, ma la lista non è ancora compiuta.

Discorrendo del sollecito riconoscimento delle potenze, la *France* trova che esso costituisce già un risultato importante per il governo del signor Thiers. « Indipendentemente dalla grande posizione che egli occupa in Europa, il signor Thiers, osserva la *France*, rappresenta nella politica interna come nella politica estera dei principii notorii e splendidamente professati dalla tribuna. Questi principii vengono riguardati come una sufficiente garanzia dai gabinetti esteri. Essi si riassumono dal punto di vista estero nel mantenimento di un equilibrio necessario all'indipendenza dell'Europa e dal punto di vista interno nella istituzione di un potere, il quale, qualunque ne sia la forma, garantisca l'ordine rispettando la libertà. »

I fogli francesi non ne sanno più degli altri circa il modo come sono procedute le trattative a Versailles ed intorno alle condizioni che vi si stanno dibattendo per la pace. « Sempre la medesima incertezza sulla questione capitale del momento, dice il *Salut* di Lione. La pubblica opinione è inquieta e nervosa. Essa si lascia scuotere alla minima voce, il più piccolo rumore la irrita. Se non che i nostri dispacci e gli annunzi ufficiali ci fanno sapere che il segreto viene osservato con ogni cura e che fino ad ora (25) nulla si conosce dei negoziati. Lo che ad ogni modo non basta a distruggere le preoccupazioni che si sono concepite riguardo alle esigenze della Prussia e che secondo le ultime notizie giunte a Bordeaux sarebbero anche più dure di quanto si prevedeva. »

Le corrispondenze da Parigi riferiscono che un certo numero di membri dell'Assemblea nazionale approfittando delle vacanze occasionate dalle trattative per la pace sono giunti in quella città assieme ai deputati componenti la Commissione incaricata di assistere alle trattative. Eglino hanno trovata Parigi preoccupatissima dell'ingresso delle truppe tedesche e delle elezioni che potrebbero rendersi necessarie a causa della opzione che alcuni fra gli eletti di Parigi facessero a favore di collegi dipartimentali. I direttori dei fogli conservatori, in previsione di questa eventualità si sono messi d'accordo per combattere l'astensione e per proporre una lista di candidature nella quale non sono rappresentati elementi repubblicani neppure moderati. Una lettera dell'*Indépendance Belge* in data del 21 osserva che, impegnandosi in questa politica di esclusione, la stampa detta moderata non farà che agevolare il successo delle candidature socialiste. Il qual contegno è tanto meno scusabile per ciò che, da rare eccezioni in fuori, quasi tutti i giornali repubblicani che godono d'una qualche autorità, assecondano per quanto possono colla loro riserva e col loro disinteresse le intenzioni del governo.

A Londra, la Camera dei Comuni, nella seduta del 23 febbraio, ha approvato l'*University Tests Bill* colla terza e definitiva lettura, ed approvò la seconda lettura del *bill* per la revoca della legge relativa ai titoli ecclesiastici.

A Vienna la Commissione della Camera dei deputati per la discussione preliminare della proposta governativa sul contingente di reclute per l'anno 1871 ha approvato la proposta dei deputati Demel e Giskra, con cui si chiede che il governo presenti le decisioni della Dieta del Tirolo e Voralberg, relative alla legge sulla difesa del paese, come pure i protocolli stenografici e i discorsi relativi a tal legge, fatti dal capo provinciale del Tirolo, unitamente alla legge sulla difesa del paese già sancita.

La Camera austriaca dei Signori, nella tornata del 25 febbraio, ebbe a discutere la riscossione provvisoria delle imposte. Il relatore della Commissione espose che questa non prese in considerazione alcun lato politico della questione, non badando che alla prossima scadenza del termine, e quindi propose di aderire alla risoluzione della Camera dei deputati, secondo la quale l'esercizio provvisorio è concesso fino al 31 marzo. Anche il ministro delle finanze nel seno della Giunta non aveva mosso alcuna obbiezione. Sorse allora il signor Larish a proporre il termine di due mesi, conformemente alla primitiva proposta del governo. Dopo alcune osservazioni del signor Hartly, il quale esortava ad evitare qualunque discussione politica, non trattandosi che di un oggetto amministrativo, e del signor Lichtenfels, che consigliava di evitare un conflitto colla Camera dei deputati, la proposta Larish venne respinta, rimanendo approvata quella della Commissione.

Senato del Regno.

Il Senato è convocato in seduta pubblica mercoledì, 1° marzo prossimo, alle ore 2 pom. con all'ordine del giorno la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Unificazione legislativa nelle provincie della Venezia e di Mantova (N. 25);
2. Determinazione della sede e della giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali (N. 16);
3. Disposizioni per la riscossione nel 1871 dell'imposta sui fabbricati e, nel compartimento Ligure-Piemontese, dell'imposta sui terreni (Numero 29);
4. Matrimoni degli uffiziali e degli assimilati militari (N. 27).

Succederanno nell'ordine del giorno quelli altri progetti di legge in corso di studio che si troveranno man mano preparati per la discussione e specialmente quello relativo alle basi generali dell'ordinamento dell'esercito (N 6).

ELEZIONI POLITICHE del 26 febbraio.

Collegio di Pizzighettone. — Iscritti 782, votanti 422. Per Bertani 212 voti, per Camperio 199.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 25.

Un telegramma del Console spagnuolo di Alessandria annunzia che l'*ultimatum* è arrivato. Non si conosce ancora la risposta del Kedivé.

L'*Imparcial* assicura che parecchie potenze offersero al Kedivé la loro mediazione.

Bruxelles, 26.

Il *Moniteur* di Versailles del 25 annunzia che 602 pezzi di campagna dell'armata di Parigi furono consegnati all'armata tedesca e 1357 cannoni in perfetto stato furono trovati nei forti.

Lo stesso giornale dice che le calunnie e le spavalderie di alcuni giornali di Parigi contro l'armata vittoriosa della Germania non hanno più limiti. In presenza di questi continui insulti l'ingresso dei tedeschi in Parigi diviene ormai inevitabile ed avrà luogo immediatamente dopo che sarà spirato l'armistizio.

Notizie private dicono che la pace è assicurata.

Bruxelles, 26.

Si ha da Parigi, in data del 25: Credesi che i preliminari della pace siano stati definitivamente stabiliti ieri. Le condizioni sono ancora sconosciute, ma assicurasi che siano durissime. Bismarck si sarebbe mostrato inflessibile.

Il *Rappel* dice che Thiers ed i membri della Commissione partiranno probabilmente oggi per Bordeaux e che i preliminari sarebbero presentati domani all'Assemblea.

Ieri numerose deputazioni della Guardia nazionale, dei comitati repubblicani e di diverse associazioni sfilarono sulla piazza della Bastiglia in occasione dell'anniversario del 24 febbraio, gridando: *Viva la Repubblica.* L'ordine fu perfetto.

Assicurasi che il sig. di Noailles ricusi l'ambasciata di Pietroburgo, perchè sua moglie è polacca. Il sig. Duchâtel andrebbe all'ambasciata di Madrid.

Il *Siècle* non comprende come il messaggio di Grant abbia potuto paragonare le istituzioni della Germania con quelle dell'America. Dice che questo confronto inatteso avrà fatto stupire lo stesso Bismarck.

Bordeaux, 26.

Fino al mezzodì d'oggi non giunse alcuna notizia nè che siano stati stabiliti i preliminari della pace, nè che l'armistizio sia stato prolungato. Credesi che l'armistizio, se verrà prolungato, lo sarà soltanto di alcune ore.

Bruxelles, 26.

Si ha da Parigi, in data del 25, sera:

La pace è assicurata. Le condizioni accettate da Thiers, Favre e dai 15 delegati sono le seguenti: la Francia cede l'Alsazia e Metz, ma Belfort sarà reso alla Francia. L'indennità di guerra ascenderà a 5 miliardi. Una parte della Francia ed alcune fortezze resteranno in possesso dei Tedeschi finchè le condizioni della pace saranno eseguite. L'armata prussiana occuperà Parigi lunedì, dai Campi Elisi fino alla piazza della Concordia.

La pace sarà proclamata appena l'assemblea di Bordeaux ne avrà ratificate le condizioni.

Bruxelles, 26.

Si ha da Parigi in data del 25 sera:

Thiers ritornò oggi a Versailles. Assicurasi che i preliminari di pace saranno firmati domani. Thiers ed i delegati ritornerebbero lo stesso giorno a Bordeaux.

Chiusura della Borsa:

Francese 51 80; prestito 53; italiano 57 25; Lione 842; fondiario 980; Orléans 782; austriache 775; lombarde 380.

Bruxelles, 26.

Si ha da Parigi, in data del 26 mattina:

Il *Journal Officiel* nulla contiene d'importante.

Il *Journal des Débats* crede di sapere che fino alle ore 1 dopo mezzanotte i preliminari di pace non erano ancora firmati.

Lo stesso giornale parla di un dispaccio spedito alla Prussia dal governo inglese, il quale esprimerebbe intenzioni favorevoli verso la Francia, senza che però tali intenzioni racchiudano ancora alcuna soluzione efficace.

Roma, 26.

La Banca Agricola Romana si è costituita. Ebbe luogo la convocazione dell'assemblea, la quale elesse il Consiglio d'amministrazione. Ne fanno parte il duca Caetani, il principe Pallavicini, il duca Cesarini, il marchese Gavotti, il conte Carpegna e i signori Bennicelli, Silvestrelli, De-Angelis, Laschi, Civelli e Canevazzi.

Bordeaux, 26.

Un dispaccio ufficiale di Parigi annunzia che i preliminari di pace furono firmati, e raccomanda di avvertirne i comandanti militari.

Thiers arriverà domani a Bordeaux.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 26 febbraio 1871, ore 1 pom.

Sotto il predominio di leggerissimi venti di maestrale, le pressioni sono oggi pure cresciute; cosicchè l'altezza barometrica raggiunge i 774 millimetri, elevandosi di 14 millimetri al di sopra della normale. Calma perfetta in terra e in mare. Rare nubi o deboli nebbie modificano lievemente lo stato atmosferico nel settentrione; del resto il cielo è sereno in tutto il rimanente d'Italia.

Continua il periodo del tempo bello, e sono inoltre probabili venti freschi dal nord.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 26 febbraio 1871.

	ORE 9 antim.	ORE 3 pom.	ORE 9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 770,5	mm 769,0	mm 768,5
Termometro centigrado	5,0	12,5	7,0
Umidità relativa	80,0	70,0	74,0
Stato del cielo	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	NO debole	NO debole	NO debole

Temperatura massima . . . . + 12,8
Temperatura minima . . . . + 3,0
Minima nella notte del 27 febbraio . . + 4,0

Spettacoli d'oggi.

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di L. Bellotti-Bon rappresenta: *Un brindisi — Un laccio amoroso.*

TEATRO ROSSINI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da A. Monti rappresenta: *L'Amore.*

TEATRO PRINCIPE UMBERTO, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre diretta da Emilio Guillaume.

FEA ENRICO, *gerente.*

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA
FIRENZE, via del Castellaccio numero 12. § TORINO, via Corte d'Appello numero 22.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze, 27 febbraio 1871*)

VALORI	Godimento	Valore nominale	Contanti L	Contanti D	Fine corrente L	Fine corrente D	Fine pross. L	Fine pross. D	Nominale
Rendita italiana 5 0[0	1 genn. 1871	»	57 90	57 85	57 90	57 87	58 07	58 05	—
Detta 3 0[0	1 aprile 1870	»	35 87	35 80	—	—	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0[0	1 ottob. 1870	»	—	—	82 95	82 85	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0[0	id.	»	—	—	79 50	79 45	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta)	1 genn. 1871	500	—	—	678 —	676 50	—	—	—
Obb. 6 0[0 R. coint. T. 1868 s. di 27	id.	500	—	—	—	—	—	—	470
Imprestito Ferriere 5 0[0		840	—	—	—	—	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0[0		840	—	—	—	—	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	—	—	1367 —	1365 —	—	—	—
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	—	—	—	—	—	—	2370
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Credito Italiano		500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital.	1 luglio 1870	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane	1 ottob. 1865	500	—	—	—	—	—	—	70
Dette con prelaz. pel 5 0[0 (Antiche Centrali Toscane)		500	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. 3 0[0 delle SS. FF. Rom.		500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	1 genn. 1871	420	—	—	—	—	—	—	207
Obbl. 3 0[0 delle suddette	id.	500	—	—	—	—	—	—	167
Dette 3 0[0		420	—	—	—	—	—	—	—
Dette 3 0[0 ant. SS. FF. Mar		500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali	id.	500	—	—	332 50	332 25	—	—	—
Obbl. 3 0[0 della detta	1 ottob. 1870	500	—	—	—	—	—	—	180 50
Buoni Meridionali 6 0[0 (carta)	1 genn. 1871	500	—	—	—	—	—	—	440
Obbl. dem. 5 0[0 in serie compl.	id.	505	—	—	—	—	—	—	456
Dette in serie non complete		505	—	—	—	—	—	—	—
Dette in serie di una e nove		505	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	—	—	—	—	—	—	—
Impr. comunale 5 0[0 1a emiss.		500	—	—	—	—	—	—	—
Detto 2a emissione		500	—	—	—	—	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1870	250	—	—	—	—	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	—	—	—	—	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia		30	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	—	—	—	—	—	—	—
5 0[0 italiano in piccoli pezzi	1 genn. 1871	»	—	—	—	—	—	—	58 50
3 0[0 idem	1 aprile 1870	»	—	—	—	—	—	—	37
Imprestito Naz. piccoli pezzi	id.	»	—	—	—	—	—	—	86
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi		»	—	—	—	—	—	—	80 50

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	breve	26 28	26 28
Detto	30			Trieste	30			Detto	30		
Detto	60			Detto	90			Detto	90	26 29	26 27
Roma	30			Vienna	30			Parigi	a vista		
Bologna	30			Detto	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	30			Detto	90		
Napoli	30			Detto	90			Lione	a vista		
Milano	30			Francoforte	30			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam	90			Marsiglia	a vista		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro		21 02	21 —
								Sconto Banca 5 0[0.			

Prezzi fatti: 5 p. 0[0: 57 85 c. e f. c. — 57 90, 92 50 liquid. — Del 3 0[0 36, 35 90, 87 50, 85, 82 50 cont. Az. SS. FF. Merid. 332 50 liquid.

Prezzi di compensazione: Rend. ital. 5 0[0 57 90 - Prestito 82 90 - Eccles. 79 50 - Az. Tab. 677 - Obbligazioni Tab. 470 - Az. Banca Tosc. 1365 - Azioni Banca d'Italia 2370 - Az. Merid. 332 - Buoni Merid. 440.

Il Sindaco, A. MORTERA

ELENCO

dei Registri e Moduli prescritti dai Codici, Regolamenti, Tariffe, Istruzioni e Circolari Ministeriali vigenti che trovansi vendibili presso la Tipografia EREDI BOTTA.

(NB. Tutti i Registri e Moduli sono lineati).

Numero del Modulo	TITOLO DEL MODULO	Prezzo per ogni 100 fogli
1.	Verbale di querela e denunzia orale (art. 100, 109, 116 e 564 Cod. proc. pen.)	2 40
»	Verbale di querela ecc. . . . 1/2 f.	1 40
2.	Verbale di presentazione di querela e denunzia scritta (art. 100, 109, 111 e 116 Cod. proc. pen.)	1 40
3.	Verbale di desistenza dalla querela (art. 116 e seg. Cod. proc. pen.)	1 40
4.	Verbale di visita di ferito con esposizione e relazione di perizia (art. 151 Codice proc. pen.)	2 40
5.	Verbale di giudizio definitivo di perito	1 40
6.	Verbale di visita, descrizione, ricognizione e perizia di cadavere (art. 125 e seg. Cod. proc. pen.)	4 80
7.	Verbale di visita e descrizione di località	2 40
8.	Verbale di visita domiciliare e perquisizione (art. 142 e seg. Cod. proc. pen.)	2 40
»	Verbale di visita ecc. . . . 1/2 f.	1 40
9.	Verbale di perizia	2 40
»	Verbale di perizia . . . 1/2 f.	1 40
10.	Verbale di presentazione di perizia	1 40
11.	Cedola di citazione di teste avanti il Giudice Istrutt., e relazione d'usciere	1 40
11*bis*.	Cedola di citazione di teste avanti il Pretore, e relazione d'usciere	1 40
12.	Esame di teste senza giuramento avanti il Giudice Istrutt. (art. 171 e seg. Cod. proc. pen.)	2 40
»	Esame di teste ecc. . . . 1/2 f.	1 40
12*bis*.	Esame di teste senza giuramento avanti il pretore (art. 171 e seg. Cod. proc. pen.)	2 40
»	Esame di teste ecc. . . . 1/2 f.	1 40
13.	Esame di testi con giuramento (art. 126, 128, 175 e 242 Cod. proc. pen.)	2 40
»	Esame di testi ecc. come sopra . . . 1/2 f.	1 40
14.	Mandato di comparizione avanti il Giudice Istruttore	1 40
15.	Mandato di cattura, e processo verbale di esecuzione del medesimo e d'infruttuose ricerche	1 40
16.	Interrogatorio dell'imputato	2 40
»	Interrogatorio dell'imputato . . . 1/2 f.	1 40
17.	Verbale di ricognizione dell'imputato	1 40
18.	Verbale di confronto dell'imputato	2 40
»	Verbale di confronto dell'imputato . . . 1/2 f.	1 40
19.	Tassa per un teste nel luogo di sua residenza (mod. n° 2 T. pen.	1 40
20.	Tassa per un testimone che si è trasferto a più di due chilometri e mezzo dalla sua residenza (mod. n° 3 Tar. pen.)	1 40
21.	Tassa per la relazione di un medico, di un chirurgo, veterinario, ecc. (mod. n° 4 Tar. pen.)	1 40
22.	Tassa per periti ed interpreti (mod. n° 5 Tar. pen.)	1 40
23.	Tassa per le spese di dissotterramento di cadavere (mod. n° 6 Tar. pen.)	1 40
24.	Tassa per una traduzione in iscritto (mod. n° 7 Tar. pen.)	1 40
25.	Tassa per la custodia de'sigilli od animali (mod. n° 8 Tar. pen.)	1 40
26.	Tassa per trasporto di carte impugnate di falsità o destinate a servire di comparazione (mod. n° 9 Tar. pen.)	1 40
27.	Tassa per trasferta giudiziaria (mod. n° 10 Tar. pen.)	1 40
28.	Parcella delle spese di giustizia in materia penale ripetibile (mod. n° 11 Tar. pen.)	5 »
29.	Registro generale delle indennità di trasferta ed altre spese anticipate in materia penale (mod. n° 12, art. 151 del Regol. gen. giudiz., art. 160, 161, 162 e 166 Tar. pen.)	18 »
30.	Estratto del registro generale suddetto (mod. n° 13, art. 164 e 167 Tar. pen.)	5 »
31.	Ordinanza per le Camere di Consiglio	1 40
32.	Avviso di pagamento (mod. n° 14, art. 214 Tar. pen.)	1 40
33.	Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del Pubblico Ministero, decreto e relazione di citazione in affari avanti i Tribunali correzionali	5 »
34.	Elenco degli atti contenuti nel procedimento, e nota dei corpi di reato	5 »
35.	Atto di citazione della parte lesa avanti i Tribunali correzionali	1 40
36.	Atto di citazione di testimoni avanti i Tribunali correzionali	1 40
37.	Atto di citazione di testi e d'imputato avanti il Pretore, e relazione di citazione	1 40
38.	Richiesta di citazione al pubblico giudizio sull'istanza del Pubblico Ministero; decreto e relazione di citazione d'imputato e nota dei testi avanti il Pretore	5 »
39.	Atto di citazione di testi avanti il Pretore	1 40
40.	Atto di citazione alla parte lesa avanti il Pretore	1 40
41.	Cedola di citazione a teste fiscale avanti il pretore	» 90
42.	Avviso ai testi e periti di comparizione (art. 25 delle istruzioni sulla Tar. pen.)	1 40
43.	Decreto e verbale d'ammonizione di ozioso (Legge sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865)	1 40
44.	Verbale d'ammonizione di ozioso (art. 70 della Legge suddetta)	1 40
44*bis*.	Verbale d'ammonizione per sospetti in genere di furti di campagna e di pascolo abusivo (art. 447 a 452 C. pen.)	1 40
45.	Avviso di delitti o trasgressioni a darsi dai Pretori al Procuratore del Re (art. 77 Cod. proc. pen.)	5 »
46.	Ragguaglio degli affari criminali, correzionali e di polizia che dai Procuratori del Re si trasmette al Procuratore Gener. (art. 452 Cod. proc. pen.)	5 »
47.	Interrogatorio dell'imputato avanti le Corti d'assise	2 40
48.	Cedola di citazione di testi avanti le Corti d'assise	2 40
49.	Invito ai giurati (art. 111 dell'ord. giud. e 354 del regol. g. g.	1 40
50.	Ordinanza di comunicazione della nota dei giurati al P. M., e relazione dell'usciere	1 40
51.	Nota dei giurati da comunicarsi al Pubblico Ministero	1 40
52.	Schede pei giurati	» 80
53.	Dichiarazione del giurì	5 »
54.	Mandato di pagamento per spese di trasferta, e per le indennità ai giurati (art. 264 ord. giud. e 115 Tar. pen.)	1 40
55.	Ruolo delle cause a trattarsi avanti le Corti d'assise da pubblicarsi (art. 347 Reg. gen. giud.)	5 »
56.	Registro campione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia (art. 209 e seg. Tar. pen.; art. 43 e 44 istruz.)	7 »
57.	Tavola alfabetica dei debitori di dubbia solvibilità (art. 255 Tar. pen.; art. 60 istruz.)	7 »
58.	Nota d'iscrizione ipotecaria (art. 226 Tar. pen.; art. 61 istr.)	4 80
59.	Elenco degli articoli riscossi e dei versamenti fatti dai cancellieri (art. 231 Tar. pen.; art. 70 istruz.)	12 »
60.	Distinta dei versamenti (art. 70 ist. sulla Tar. pen.)	1 80
61.	Stato degli individui contro dei quali si fa proposta per l'applicazione del carcere sussidiario (art. 579, 580 e 581 Cod. p. p., e 82 e 144 istr. Tar. pen.)	4 80
62.	Elenco indicativo delle sentenze e dei provvedimenti portanti condanne a pene pecuniarie (art. 88, 99 e 104 istr. Tar. pen.)	7 »
63.	Stato degli articoli riscossi o rinviati (art. 88 istr. Tar. pen.)	2 »
64.	Registro d'attribuzione delle pene pecuniarie e di riparto delle spese di giustizia punitiva (art. 122 istr. Tar. pen.)	7 »
65.	Stato dimostrativo delle pene pecuniarie riscosse e delle quote ripartite agli aventi diritto (art. 154 e 161 istr. Tar. pen.)	7 »
66.	Stato recapitolativo delle spese di giustizia criminale pagate sul bilancio del Ministero (circol. num. 20 per la Toscana e Sicilia e 970 per le altre provincie)	5 »
66*bis*.	Stato riassuntivo delle spese di giustizia anticipate o ricuperate (art. 161 istr. Tar. pen.)	7 »
67.	Stato numerico della situazione dei campioni (art. 161 istr. Tar. pen.)	7 »
68.	Stato degli articoli di cui si propone l'annullamento o trasporto (art. 164 istr. Tar. pen.)	4 80
69.	Coperta per procedimenti penali per citazione diretta	5 »
70.	Coperta per procedimento penale avanti il Pretore	5 »
71.	Coperta per procedimento penale avanti i Tribunali correzionali	5 »
72.	Coperta del volume del deposto dei testimoni in procedimento di competenza della Corte d'assise	4 80
73.	Coperta del volume dei verbali, rapporti ed altri atti de'quali è permessa la lettura	4 80
74.	Libro delle registrazioni (art. 199 del Reg. gen. g. 14 dic. 1865)	18 50
75.	Ruolo generale di spedizione (art. 214 Reg. sudd.)	18 50
76.	Ruolo d'udienza (art. 226 Reg. suddetto)	9 »
77.	Foglio d'udienza in materia civile pei Tribunali (art. 248 del Reg. suddetto)	4 50
78.	Registro delle distribuzioni fatte dalla cancelleria al Presidente o al Giudice delegato o al Ministero P. (art 275 n° 2 Reg. sudd.)	9 »
79.	Registro delle opposizioni alle sentenze contumaciali (art. 275, n° 6, Reg. sudd.)	12 »
80.	Registro delle istanze per purgazione degli immobili dalle ipoteche (art. 275, n° 10, Regolamento suddetto)	12 »
81.	Registro dei provvedimenti sopra ricorso (art. 275, n° 14, Reg. suddetto)	4 50
82.	Registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (art. 275, n° 15, Reg. suddetto)	7 »
83.	Registro delle produzioni fatte nel corso dell'anno nei giudizi di distribuzione, subastazione o graduazione	12 »
84.	Registro-quitanze a madre e figlia dei proventi della cancelleria (mod. 1, art. 412, Tar. civ.) . . . Regist. bolle 500	5 »
85.	Registro delle spese occorse nelle cause riflettenti persone od enti morali ammessi al benefizio della gratuita clientela (mod. n° 2, registro menzionato nel numero 425 della Tar. civ.)	5 »
86.	Stato mensile delle riscossioni e dei versamenti per diritti di cancelleria (mod. n° 3, n° 445, Tar. civ.)	5 »
87.	Conto annuale che si rende dal cancelliere delle riscossioni e dei versamenti pei diritti e proventi di cancelleria devoluti all'Erario dello Stato (mod. n. 4, n. 448 Tar. civ.)	5 »
88.	Registro dei proventi e spese d'ufficio della cancelleria (mod. n° 1, n° 450 Tar. civ., art. 81 istr. sulla Tar. civ.)	4 50
89.	Resoconto annuale delle spese d'ufficio della cancelleria (mod. n° 2, n° 450, Tar civ., art. 84 istruz. sudd.)	5 »
90.	Nota delle spese e tasse devute in ripetizione in cause di persone ammesse al gratuito patrocinio (mod. n° 3, art. 424 Tar. civ., art. 45 istruz. sudd.)	5 »
91.	Estratto degli articoli riscossi per spese e tasse notate a debito che dal cancelliere si versano nella cassa del Ricevitore del registro (mod. n° 4, art. 57 istruz. sudd.)	5 »
92.	Resoconto mensile dei versamenti eseguiti per il concorso nella retribuzione dei commessi applicati alla cancelleria o segreteria del Pubblico Ministero (mod. n° 5, art. 74 istruz. sudd.)	5 »
93.	Registro dei processi verbali d'udienza per le Preture (art. 192, n° 1, del Reg. gen. giudiz.)	5 50
94.	Registro dei decreti sopra ricorso (art. 274, n° 6, del Reg. gen. giudiz.)	4 50
95.	Registro delle cure degli emancipati o degli inabilitati (art. 545 e 548 Codice civile)	12 »
96.	Registro delle tutele dei minori o degli interdetti (art. 343 a 347 Codice civile)	18 50
97.	Registro di controllo degli atti eseguiti dall'usciere (art. 84 e 85 Reg. gen. giudiz.)	18 50
98.	Registro delle copie spedite in forma esecutiva	4 50
99.	Registro dei ricorsi presentati alla Commissione di gratuito patroc.	7 »
100.	Registro degli atti a tenersi dai cancellieri e dagli uscieri (Tassa e registro, art. 110 e 111 del decreto 14 luglio 1866)	9 »
101.	Estratto dal registro dei permessi (art. 57 Reg. gen. giud.)	4 50
102.	Registro degli avvisi per le conciliazioni (art. 175, lett. *A*, Reg. gen. giudiz.)	5 50
103.	Avviso per conciliazione	1 40
104.	Atto di citazione avanti i Giudici Conciliatori	1 40
105.	Repertorio degli atti civili a tenersi dagli uscieri (art. 2 istruz. minister. 15 marzo 1865)	18 50
106.	Repertorio degli atti penali a tenersi dagli uscieri (art. 2 istruz. sudd.)	12 »
107.	Stato trimestrale dei proventi degli uscieri (mod. n. 5 istr. sudd.)	5 »
108.	Registro generale delle Corti d'assise (art. 400, n° 4, Reg. gen. giud.)	22 »
109.	Registro dei corpi di reato (art. 587, Reg. gen. giud.)	20 »
110.	Registro generale della Sezione d'accusa (art. 400, n° 3, Reg. gen. giud.)	22 »
111.	Registro dei processi correzionali in appello dalle sentenze dei tribunali (art. 400, n° 3 Reg. gen. giud.)	20 »
112.	Registro generale della Cancelleria in materia penale (art. 400, n. 2, Reg. gen. giud.)	22 »
113.	Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori (art. 400, n° 2, Reg. gen. giud.)	20 »
114.	Registro generale del Giudice Istruttore (art. 400, n° 2, Reg. sudd.)	22 »
115.	Registro delle richieste (art. 400, n° 2, Reg. gen. giud.)	7 »
116.	Registro generale dei procedimenti penali pei Procuratori del Re	22 »
117.	Registro delle esecuzioni delle sentenze	9 »
118.	Registro generale delle cause penali avanti le Preture (art. 400, n° 2, Reg. sudd.)	22 »
119.	Registro degli atti di istruzione, delle delegazioni e delle richieste nei processi penali	9 »
120.	Stato numerico mensile dei detenuti nelle carceri giudiz. pretor.	1 40
121.	Stato numerico mensile dei detenuti nelle carceri giudiziarie poste nel distretto del Tribunale Correzionale	1 40
122.	Stati caratteristici prescritti dall'art. 75 del Reg. gen. giud. (per Corti e Tribunali)	4 »
122*bis*.	Stati caratteristici ecc. (per Preture)	5 »
123.	Cartellini pel Casellario giudiziario (mod. n° 1, art. 1 del Reg. 6 dicembre 1865)	2 50
124.	Note di trasmissione (mod. n° 2, art. 15 del Reg. suddetto)	1 80
125.	Prontuario cronologico dei cartellini pervenuti al Procuratore del Re (mod. numero 3, art. 14 del Reg. suddetto)	7 »
126.	Repertorio di controlleria dei cartellini esistenti nel Casellario (mod. n° 4, art. 15 del Reg. suddetto)	7 »
127.	Elenco dei cartellini contenuti in ordine cronologico (mod. n° 5, art. 15 del Reg. suddetto)	5 »
128.	Certificato di penalità (mod. n° 6, art. 17, Reg. suddetto)	5 »
129.	Registro dei certificati di penalità rilasciati dal cancelliere del tribunale correzionale (mod. n° 7, art. 20, Reg. suddetto)	7 »
130.	Note di sopravvivenza (mod. n. 8, art. 22 e 25, Reg. suddetto)	1 80
131.	Verbali d'udienza in materia penale pei Tribunali correzionali	2 40
132.	Intestazione di sentenza penale pei Tribunali correzionali	2 80
133.	Cartella *A* per le Commissioni di sindacato (art. 6, decr. minist. 13 gennaio 1865)	2 50
134.	Registro delle Commissioni di sindacato (mod. *B*, per le Corti di appello, decreto suddetto)	7 »
134*bis*.	Registro delle Commissioni di sindacato (mod. *B*, pei tribunali, decr. suddetto)	7 »
135.	Cartella *C* (art. 13, decreto suddetto)	2 50
136.	Registro dei processi trasmessi dall'uffizio del Procuratore Gener. alla Cancelleria della Corte d'assise (art. 455, Cod. proc. pen.)	5 »
137.	Elenco delle proposte sul personale giudiziario	5 »
138.	Registro delle querele o denunzie (art. 41, Cod. proc. pen.)	5 »
139.	Registro degli avvisi dati alla Cancelleria della Corte d'assise circa l'arrivo degli accusati nelle carceri per l'interrogatorio (art. 456, Cod. proc. pen.)	5 »
140.	Registro della distribuzione delle cause penali ai Sostit. Proc. G.	5 »
141.	Registro dei condannati	5 »
142.	Registro dei ricorsi in grazia	5 »
143.	Registro delle prov. pontificie presentate pel R. *exequatur*	10 »
144.	Stato delle notizie da unirsi alla domanda di assegnazione ad una casa di pena del condannato	4 »
145.	Registro generale dei detenuti giudicabili	7 »
146.	Registro generale dei detenuti condannati	7 »
147.	Registro generale in materia penale del Procuratore Generale	22 »
148.	Registro degli appelli dalle sentenze dei Trib. e delle opposizioni alle ordinanze del Giudice Istruttore (Proc. G.)	20 »
149.	Registro degli appelli dalle sentenze dei Pretori (Procur. del Re)	20 »
150.	Repertorio degli atti pubblici (art. 110 e 111, legge 14 luglio 1866) per le Cancellerie e pei Notai	9 »
151.	Elenco degli atti che si presentano all'uffizio del ricevitore delle tasse e registro (art. 28 R. decreto 4 maggio 1862)	5 »
»	Elenco degli atti, ecc. . . . 1/2 f.	1 40
152.	Tabella delle indennità dovute per tramutamento agli impiegati dell'ordine giudiziario (R. decreto 24 maggio 1865)	5 »
153.	Lettera di nomina a difensore	1 40
154.	Decreto di citazione d'imputato, della parte lesa e dei testi avanti il Pretore, ed atto di citazione	2 80
»	Decreto di citazione, ecc. . . . 1/2 f.	1 40
155.	Verbale di verifica mensile delle riscossioni fatte nelle cancellerie (art. 439 Tariffa civile)	1 40
156.	Atto di precetto (art. 215 della Tariffa penale)	1 40
157.	Foglio d'udienza statistico pei Procuratori del Re	5 »
158.	Foglio d'udienza statistico pei Proc. Gen. presso le Corti d'assise	5 »
159.	Prospetto di matricola prescritto dall'art. 70 Reg. generale giud. suddetto	7 »
160.	Stato riassuntivo trimestrale dei proventi degli uscieri (mod. 4, art. 13 Istruzioni min.)	7 »
161.	Situazione numerica del registro campione (art. 90 e 91 Istr. sulla Tariffa penale)	1 40
162.	Nota delle spese anticipate dal R. Erario per diritti dovuti agli uffiziali di giustizia per atti contenuti nel procedimento	5 »
»	Nota delle spese anticipate, ecc. . . . 1/2 f.	1 50
163.	Estratto di sentenza di condanna promulgata dal Pretore	1 40
164.	Processo verbale di udienza in causa penale avanti il Pretore	1 40
165.	Processo verbale d'udienza in causa pen. senza testi avanti il Pret.	2 80
166.	Processo verb. d'udienza in causa pen. contumac. avanti il Pret.	2 80
167.	Tabella per la liquidazione delle indennità spettanti ai funzionari dell'ordine giudiziario chiamati a temporarie supplenze o missioni (art. 266, legge organ. giudiz. e R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446)	5 »
168.	Verbale di verifica bimestrale (art. 245 e 250 Tariffa penale	1 40
169.	Richiesta di fedi di nascita	1 40
170.	Registro dei dritti di copia e delle indennità di viaggio (art. 156 Ord. giudiz. e 136 e 137 Regol.)	7 »
171.	Registro delle delegazioni (art. 275, n. 16, Regol. gen. giud.)	7 »
172.	Mandato di carcerazione	0 90
173.	Mandato di scarcerazione	0 90
174.	Intimazione per costituirsi in carcere (Preture)	1 40
175.	Mandato d'arresto per esecuzione di sentenza penale (Preture)	1 40
176.	Citazione per Consiglio di famiglia (Preture)	1 40
177.	Stato dei processi recati al dibattimento avanti i tribunali correz.	5 »
177*bis*.	Stato dei processi recati al dibattimento avanti le Corti d'assise	5 »
178.	Citazione per biglietto (art. 133 Cod. proc. civ.)	1 40
179.	Quadro dei dritti di trasferta degli uscieri (mod. 1, Tariffa pen.)	1 40
180.	Ordinanza per pagamento di indennità	5 »
181.	Registro degli atti di Cancelleria sottoposti alla Tassa di registro (art. 274, n. 1, Regol. gen. giud.)	5 50
182.	Registro degli atti di Cancell. esenti da Tassa di Registro (art. 274, n. 2, Regol. gen. giud.)	5 50
183.	Indice degli atti di Cancelleria sottoposti alla Tassa di registro (art. 274, n. 1, Reg. g. g., e Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 14 gennaio 1866, n. 2404)	5 »
184.	Indice degli atti di Cancelleria esenti da Tassa di registro (art. 274, n. 2, Reg. gen. giud., e Circolare suddetta)	5 »
185.	Indice degli atti commerciali (art. 274, n. 5, Reg. gen. giud., e Circolare suddetta)	5 »
186.	Registro degli estratti delle sentenze di interdiz. o inabilitazione (art. 844 Cod. proc. civ. e 275, n. 12, Reg. gen. giud.)	5 »
187.	Registro dei diritti esatti per conto dello Stato (art. 280 R. g. g.)	5 »
188.	Nota per indennità di trasferte giudiziarie (art. 129 Reg. gen. g.)	5 »
189.	Registro delle sentenze pronunziate	5 »
190.	Registro delle domande di spedizione delle copie delle sentenze e di qualunque atto in materia civile (art. 279, Reg. gen. g.)	7 »
191.	Registro dei depositi (art. 60 Tariffa pen.)	7 »
192.	Registro delle Rogatorie fatte da Autorità naz. ad Autorità estere	9 »
193.	Idem da Autorità estere ad Autorità nazionali	9 »
194.	Coperta per atti di fallimenti	5 »
195.	Registro di corrispondenza (art. 274, n. 9, Reg. gen. giud.)	7 »
196.	Avviso ai creditori d'un fallito	1 80
197.	Tassa per trasferta giudiziaria devuta agli uscieri presso le Corti o Tribunali, e Pretori	1 40
198.	Registro delle istruzioni nei processi penali (Tribunali)	7 »
199.	Estratto di sentenza penale pronunziata dal Pretore da trasmettersi al Proc. del Re (art. 527 Cod. proc. pen.)	1 40
200.	Verbale per nomina di difensore (art. 370 Cod. proc. pen.)	1 40
201.	Certificato di penalità (art. 523 Reg. gen. giud.)	1 40
202.	Verbale di sottomiss. senza cauzione (art. 205 Cod. proc. pen.)	1 40
203.	Verbale di verifica trimestrale (n. 440 e 441 Tar. civ., art. 66 Istr. rel. (Tribunali)	1 40
204.	Verbale (per Preture)	1 40
205.	Permesso di colloquio con un ditenuto (Pretura)	» 80

INTESTAZIONI

	Su carta da lettere	5 »
	Su carta rispetto	4 »
	Su carta da stato	5 »

NB. **Trovansi pure vendibili presso la Tipografia tutti i moduli pei** RENDICONTI STATISTICI SEMESTRALI **al prezzo di centesimi 25 per ciascun foglio.**
Le spese di posta sono a carico degli Editori. Le domande devono essere franche e corredate del relativo ammontare con *vaglia postale*.

Prefettura di Genova

Oggi ebbe luogo in questa prefettura l'incanto annunziato con manifesto 14 corrente per l'appalto della manutenzione triennale del tronco di strada nazionale compreso tra il Ponte dello Sbarro in Savona ed il torrente Belbo, e l'aggiudicazione dell'appalto stesso seguì verso l'offerto ribasso di L. 7 30 per cento sui prezzi dell'impresa, rilevante in complesso all'annuo ammontare di L. 29,356, stato quindi ridotto a L. 27,213 01.

Dandone avviso col presente al pubblico, si ricorda che il termine utile (fatali) per presentare a questo ufficio offerte non inferiori al ventesimo in ribasso al suddetto prezzo di aggiudicazione, venne, stante l'autorizzazione avutane dal Ministero dei lavori pubblici, ridotto a cinque giorni successivi a quello del deliberamento, e quindi la scadenza del termine stesso è fissata a mezzogiorno del 1° marzo p. v.

Genova, lì 24 febbraio 1871.

703 *Il Segretario delegato*: MONTALDO.

Estratto di bando venale.

Al seguito della sentenza del tribunale civile di Arezzo del 19 dicembre 1870, registrata con marca da L. 1 10, e della ordinanza presidenziale del 27 gennaio 1871, registrata con marca da L. 1 20, alla pubblica udienza che dal tribunale suddetto (1a sezione) sarà tenuta la mattina del dì 13 aprile 1871, a ore 10, sarà proceduto all'incanto per la vendita dello stabile che appresso, sulle istanze del signor Domenico del fu Domenico Medicina, possidente e negoziante domiciliato in Arezzo, rappresentato da messer Adriano Severi, espropriati in danno del signor Acrisio Caselli del fu Santi, notaro e possidente domiciliato in Arezzo, sul prezzo di lire it. 3640 attribuito allo stabile stesso dal perito giudiciale signor ingegnere David Duranti, ed alle condizioni tutte di che nel bando venale del dì 31 gennaio 1871, registrato con marca da L. 1 20.

Descrizione dello stabile da vendersi.

Una casa situata in Arezzo in via Cavour, di n. 30 comunale, a quattro piani, composta di più e diverse stanze, e di una bottega con retrostanza, confinata da via Cavour, da Lalli, da Pichi e da Molli, rappresentata all'estimo del comune di Arezzo in sezione G, dalla particella 283, art. di stima 135, con rendita imponibile di L. 89 66, e con rendita imponibile accertata di lire it. 143 10, come alla tabella G, n. 180, lett. F, sulla quale nell'anno 1870 fu imposta per tributo erariale la somma di lire it. 17 89

Si avvertono i creditori tutti iscritti sullo stabile da vendersi di depositare nella cancelleria di questo tribunale le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi i loro titoli di credito nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando, onde possa seguire il giudizio di graduazione, alla istruzione del quale è stato delegato il giudice signor avv. Giuseppe Brigidi.

Dal tribunale civile di Arezzo,
Li 20 febbraio 1871.

667 PAOLO SANDRELLI, canc.

Dichiarazione d'assenza.
(*2a inserzione*)

A senso dell'art 23 del Codice civile si deduce a pubblica notizia che il regio tribunale civile di Bologna, con provvedimento delli 30 dicembre 1869, mandò assumersi, per mezzo di cinque probe persone, giudiziali giurate informazioni sull'assenza di Albino Tartari fu Gaetano, già domiciliato in San Pietro in Casale (provincia di Bologna), e ciò dietro ricorso del fratello di lui Celso Tartari, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 30 novembre 1869 dell'apposita Commissione

705 AVV. L. LORETA, proc.

706 Avviso.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse come il signor dottor Francesco del fu dottor Paolo Viviani, legale e possidente domiciliato in Arezzo, ed elettivamente nella casa di sua proprietà e abitazione, posta in via San Domenico di detta città, rappresentato da se medesimo, fino dal dì 24 febbraio 1871 ha presentato un ricorso all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile di Arezzo con cui ha richiesta la nomina di un perito per la stima degli stabili da esso escussi e da subastarsi a danno del signor Antonio del fu Domenico Vestrini, possidente domiciliato in Villa di Montecchio, comunità di Castiglion Fiorentino; e ciò in ordine e per le cause di che nel precetto del mese del 2 settembre 1870, esente da registro come che redatto in balio da lire 2, al quale, ecc.

Detti stabili sono i seguenti, cioè: in comunità di Castiglion Fiorentino più diversi beni di varia cultura, cui confina: a 1° strada strada regia romana; 2° strada di Montecchio; 3° Amministrazione dell'asse ecclesiastico; 4° Laparelli; 5° R. Cerona; 6° fattoria di Montecchio; 7° Ferrati; 8° via del Termine; 9° Casucci; 10° Battelli; 11° Jacci, salvo se altri, ecc., distinti nelle relative mappe e campioni catastali in sezione I dalle particelle di n. 577, 575, 574, 578, 583, 584, 581, 1342, 1341, 582, 1466 e 442, articoli di stima 455, 1115, 453, 454, 1117, 1055, 1050, 1048, 1047, 1053, 1191 e 385, e in sezione K dalle particelle di n. 281, 282, 760, 761, 762, 745, 237, 887 e 888, articoli di stima 250, 251, 673, 674, 675, 657, 206, 804 e 805, con rendita imponibile in complesso di catastali lire 430 12.

Fatto li 24 febbraio 1871.

FRANCESCO VIVIANI, proc.

Avviso. 565

Il tribunale di Siracusa con decreto 25 gennaio 1871 ha riconosciuto come unica erede del fu notar Concetto Brunetti la di lui unica figlia signora Concettina Brunetti moglie del signor Giuseppe Mazzarella, domiciliata in Siracusa, come meglio dalla spedizione di detto decreto, depositato presso la Cassa generale dei depositi e prestiti.

Si fa la prescritta pubblicazione ai termini dell'articolo 111, regolamento 8 ottobre 1870 della Cassa suddetta, affinchè chiunque possa vantar diritto sul disbanco che la detta signora fu autorizzata a fare dalla Cassa medesima per somme depositate dalla Società della Calabro-Sicula in favore del ripetuto di lei autore, ne possa reclamare in tempo utile

Firenze, 16 febbraio 1871.

Decreto.
(*1a pubblicazione*)

Il tribunale civile di Domodossola, dietro ricorso inoltrato dai signori Carlo Giuseppe, Carlo, Giuseppe e Giovanna fratelli e sorella Besana fu Carlo Giuseppe, domiciliati in Malesco, quest'ultima maritata al signor Giuseppe Rastellini, e Luigia Giuseppa Mellini vedova del fu Francesco Besana, pure domiciliata a Malesco, nella sua qualità di madre e legale amministratrice della sua figlia ancora minorenne Marta Besana, con suo decreto in data 18 febbraio 1871 accordò loro, cioè alli Carlo Giuseppe, Carlo, Giuseppe e Giovanna fratelli e sorella Besana la facoltà di tramutare in cartelle al portatore la rispettiva quinta parte loro aspettante sulla complessiva rendita di lire 220 nominativa lasciata dalla defunta Marta Battaglini, apparente dai prodotti due certificati portanti l'uno il numero di iscrizione trentanovemila quattrocentonovantacinque, e l'altro il numero d'iscrizione trentanovemila quattrocentonovantaquattro, e quanto alla Luigia Giuseppa Mellini, nell'interesse della coerede sua figlia Marta Besana, accordò di far ridurre la sua rispettiva quinta parte di rendita sulle medesime lire duecentoventi, e mediante il voluto supplemento in una cartella nominativa della rendita di lire quarantacinque intestata alla propria figlia Marta Besana del fu Francesco domiciliata a Malesco.

Domodossola, 23 febbraio 1871.

704 AVV. ANGELO RIGONI
Proc. capo.

Avviso.

Il dì 16 marzo 1871, a ore 9 di mattina, avanti lo studio del sottoscritto notaro, situato in Modigliana, via Garibaldi, n. 172, come delegato dal tribunale civile di Rocca San Casciano, saranno venduti all'incanto i seguenti beni ribassati del 35 p. 100 sul prezzo della perizia giudiziale:

1° Un palazzo ed aggregati di corti, orto, filanda a vapore con tutti li necessari attrezzi, macchina motrice, situato in via Borgo di Sopra, al civico numero 199, del valore ridotto a lire 19,979 46.

2° Una casa in Popolano, comune di Marradi, col numero comunale 21, per lire 2364 98, gravata del canone livellare di lire 8 12 a favore della chiesa di Popolano.

3° Due poderi detti Morano Vecchio e Nuovo, annessi, situati in comunità di Modigliana, per i respettivi separati prezzi distinti in due lotti, ridotti per il primo a lire 12863 36 e per il secondo a lire 6078 13.

4° Un palco nel teatro di Modigliana al secondo ordine, col n. 20, per lire 205 92.

E tali quali i suddetti beni furono più latamente descritti negli annunzi giudiciali del dì 13 e 16 novembre 1870, gazzette di n. 312 e 315, ed appartenenti i beni stessi alla minore Rosa del fu Francesco Marzotti di Modigliana, erede beneficiata.

Il notaro incaricato
707 COSTANTINO SAVELLI.

Estratto di provvedimento
del Tribunale civile di Reggio (Emilia).

Sul ricorso di Lucia, Francesco, Teodosia, Domenica, e Antonio figli delli furono Cottafava Ottavio e Marianna Sacchetti, e di Angela Francesca e Domenica figlie delli furono Righi Bonifazio e Sacchetti Doria di Lemizzone, persone tutte ammesse al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il tribunale civile e correzionale di Reggio nell'Emilia in data 21 luglio 1870, col quale domandano che sia dichiarata l'assenza di Luigi Sacchetti, nato il 27 gennaio 1790 in Lemizzone da Antonio Sacchetti e Bernini Domenica, colpito dalla coscrizione dell'anno 1811 ed entrato quindi soldato sotto l'imperatore Napoleone I senza che si abbia più avuto alcuna notizia di lui, l'illustrissimo tribunale civile di Reggio nell'Emilia, sedente in Camera di consiglio, con suo provvedimento 27 agosto 1870,

Visti gli articoli 22 Codice civile e 764 di procedura civile,

Ha mandato assumersi informazioni circa l'esposto nell'indicato ricorso, delegando per tale effetto il signor giudice Predelli avvocato Antonio addetto al tribunale stesso, il quale dovrà pure informare se il suddetto assente abbia lasciato procuratore od altra persona che lo rappresenti, ordinando poi che il provvedimento medesimo venga pubblicato a norma di legge. 689

678 Editto.

Don Pietro Gobbato di Treviso ha qui prodotto istanza 12 gennaio anno corrente, n. 461, per ammortizzazione della cartella 1° maggio 1824, numero 10687/2332, del Monte Lombardo Veneto, fruttante italiane lire 61 66, intestata alla prebenda parrocchiale di San Leonardo di Treviso.

Vengono citati coloro che avessero in potere la obbligazione suddetta a produrla nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente, diffidati che scorso infruttuosamente il termine, verrà la obbligazione stessa irremissibilmente dichiarata nulla, e la Regia Amministrazione non sarà più obbligata a rispondere per essa.

Il presente si pubblichi, e si inserisca per tre volte nella Gazzetta del Regno.

Dal Regio tribunale provinciale, sezione civile.

Venezia, 10 novembre 1870.

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA